

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari  
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA  
71.  
SITZUNG

28. 3. 1978

Presidente: VAJA

Vicepresidente: NICOLODI



## Indice

Disegno di legge n. 83:  
"Norme per la microfilmatura dei documenti  
e degli atti tavolari" (rinviato dal Governo)

pag. 5

Disegno di legge n. 91:  
"Norme urgenti in materia di ordinamento dei  
Comuni"

pag. 7

Delibera n. 29:  
"Attribuzione del trattamento economico al  
Segretario generale reggente"

pag. 42

Elezione di tre rappresentanti della Regione in  
seno alla Commissione regionale per il lavoro  
a domicilio (art. 6 della legge 18 dicembre  
1973, n. 877)

pag. 43

Disegno di legge n. 81:  
"Modifiche ed integrazioni alla legge regio-  
nale 6 aprile 1956, n. 5 e successive  
modificazioni, concernenti la composizione  
ed elezione degli organi delle amministrazioni  
comunali"

pag. 44

## Inhaltsangabe

Gesetzentwurf Nr. 83:  
"Bestimmungen über die Mikroverfilmung der  
Grundbuchsurkunden und -akten" (von der  
Regierung rückverwiesen)

Seite 5

Gesetzentwurf Nr. 91:  
"Dringende Bestimmungen auf dem Gebiete  
der Gemeindeordnung"

Seite 7

Beschluß Nr. 29:  
"Zuerkennung einer angemessenen Besoldung  
an den amtsführenden Generalsekretär"

Seite 42

Wahl von drei Vertretern der Region in der  
Regionalkommission für die Heimarbeit (Arti-  
kel 6 des Gesetzes Nr. 877 vom 18. Dezember  
1973)

Seite 43

Gesetzentwurf Nr. 81:  
"Änderungen und Ergänzungen zum Regio-  
nalgesetz Nr. 5 vom 6. April 1956 und zu  
dessen späteren Änderungen betreffend die  
Zusammensetzung und Wahl der Gemeinde-  
organe"

Seite 44



Ore 10.30

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PICCOLI RENSI (Segretario questore - D.C.):  
*(fa l'appello nominale).*

PRESIDENTE: Am 8. März 1978 ist Prof. Maurizio Lorandi im Alter von 64 Jahren in Bozen gestorben.

Prof. Lorandi hatte in der 3. Gesetzgebungsperiode vom 24. Juni 1958 bis zum 6. Mai 1959 als Vertreter des M.S.I. - D.N. dem Regionalrat angehört.

Im Namen des Regionalrats und in meinem eigenen drücke ich der Familie mein aufrichtiges Beileid aus.

*Il giorno 8 marzo 1978 a Bolzano è deceduto, all'età di 64 anni, il prof. Maurizio Lorandi.*

*Aveva fatto parte del Consiglio regionale nella 3ª legislatura, dal 24 giugno 1958 al 6 maggio 1959, quale rappresentante del M.S.I.-D.N.*

*A nome del Consiglio regionale e mio personale rivolgo alla famiglia le più sincere condoglianze.*

Am 27. Jänner 1978 ist Prof. Luigi Giuliani im Alter von 55 Jahren in Mori gestorben.

Prof. Giuliani hatte in der 5. Gesetzgebungsperiode als Vertreter der DC dem Regionalrat angehört. Er bekleidete zahlreiche Ämter in den Gesetzgebungskommissionen des Regionalrats sowie auf Provinzialebene.

Im Namen des Regionalrats und in meinem eigenen drücke ich der Familie mein tiefempfundenes Beileid aus.

*Il giorno 27 gennaio 1978 a Mori è deceduto, all'età di 66 anni, il Prof. Luigi Giuliani.*

*Aveva fatto parte del Consiglio regionale nella V legislatura quale rappresentante della D.C., ricoprendo numerosi incarichi nelle Commissioni legislative regionali e in sede provinciale.*

*A nome del Consiglio regionale e mio personale esprimo alla famiglia le più sentite condoglianze.*

Lettura del processo verbale della seduta 12.1.1978.

PICCOLI-RENSI (Segretario questore - D.C.):  
*(legge il processo verbale).*

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

## COMUNICAZIONI

Il Commissario del Governo ha restituito, munite del proprio visto, le seguenti leggi regionali:

- "Interventi finanziari per il Servizio Antincendi";
- "Bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1978";
- "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali

7 novembre 1950, n. 16 e 17 febbraio 1966, n. 6, sull'esercizio del referendum per la costituzione di nuovi Comuni e per i mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione e del capoluogo".

In data 19 gennaio 1978 il Commissario del Governo ha rinviato il disegno di legge: "Norme per la microfilmatura dei documenti e degli atti tavolari".

Sono stati presentati, da parte della Giunta regionale, i seguenti disegni di legge:

- n. 91: "Norme urgenti in materia di ordinamento dei Comuni";
- n. 92: "Provvedimenti urgenti in materia di bilanci dei Comuni";
- n. 93: "Aggiornamenti dei compensi a favore dei componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e consulenti";
- n. 94: "Distacco della frazione di Sarche di Lasino dal Comune di Lasino e sua aggregazione al Comune di Calavino";
- n. 95: "Norme per il controllo del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale";
- n. 96: "Modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Carzano e Telve";
- n. 97: "Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978";
- n. 98: "Trasmissione di atti e di dati alla Giunta regionale da parte degli enti, istituti ed aziende di credito a carattere regionale"

In data 9 febbraio 1978, la Giunta regionale ha ritirato il disegno di legge n. 92: "Provvedimenti urgenti in materia di bilanci dei Comuni".

Sono state presentate le seguenti interrogazioni e interpellanze:

- n. 153 da parte dei Consiglieri Nicolodi e Sfondrini, in data 19 gennaio 1978;
- n. 154 da parte del Consigliere Betta, in data 20 gennaio 1978;
- n. 155 da parte del Consigliere Fedel, in data 17 febbraio 1978.

### Mitteilung

Mit dem Sichtvermerk versehen hat der Regierungskommissär folgende Regionalgesetze zurückgegeben:

- "Finanzierungsbeiträge für den Feuerwehrdienst der Region";
- "Maßnahmen für den Mediocredito Trentino-Alto Adige";
- "Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen Nr. 16 vom 7. November 1950, und Nr. 6 vom 17. Februar 1966 über die Ausübung des Referendums bei Errichtung neuer Gemeinden und Änderungen der Gemeindeabgrenzungen, der Benennung oder des Hauptortes".

Am 19. Jänner 1978 hat der Regierungskommissär folgenden Gesetzentwurf rückverwiesen: "Bestimmungen über die Mikrofilmung der Grundbuchsakten und -akten".

Der Regionalausschuß hat folgende Gesetzentwürfe eingebracht:

- Nr. 91: "Dringende Bestimmungen auf dem Gebiete der Gemeindeordnung";
- Nr. 92: "Dringende Maßnahmen auf dem Gebiet der Gemeindehaushalte";
- Nr. 93: Erhöhung der Vergütungen für die Mitglieder von Kommissionen, Beiräten und Komitees und für Berater";
- Nr. 94: "Abtrennung der Fraktion Sarche di Lasino von der Gemeinde Lasino und Angliederung an die Gemeinde Calavino";

- Nr. 95: "Bestimmungen betreffend die Aufsicht des Regionalrates über Ernennungen in öffentlichen Körperschaften und Gesellschaften mit regionaler Beteiligung";
- Nr. 96: "Änderung der Gebietsabgrenzungen der Gemeinden Carzano und Telve";
- Nr. 97: "Abänderung zum Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 1978 (1. Maßnahme)";
- Nr. 98: "Übermittlung von Unterlagen und Daten an den Regionalausschuß von seiten der Kreditkörperschaften und Kreditanstalten regionalen Charakters".

Am 9. Februar 1978 hat der Regionalausschuß den Gesetzentwurf Nr. 92 zurückgezogen: "Dringende Maßnahmen auf dem Gebiet der Gemeindehaushalte".

Es sind folgende Anfragen und Interpellationen eingebracht worden:

- Nr. 153 der Abgeordneten Nicolodi und Sfondrini am 19. Jänner 1978;
- Nr. 154 des Abgeordneten Betta am 20. Jänner 1978;
- Nr. 155 des Abgeordneten Fedel am 17. Februar 1978.

Passiamo alla trattazione del punto 1) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 83: "Norme per la microfilmatura dei documenti e degli atti tavolari"* (rinviato dal Governo).

Leggo la lettera di rinvio del Commissario del Governo:

Con riferimento alla lettera sopra distinta, si comunica che il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale il disegno di legge indicato in oggetto.

Al riguardo, il Governo ha rilevato che il provvedimento medesimo non è coordinato con

le disposizioni legislative in materia (articolo 3 del decreto presidenziale 11 settembre 1974, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 306/1974 in relazione all'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15) le quali, per le riproduzioni fotografiche sostitutive di documenti, richiedono l'emissione del decreto del Ministro dell'Interno, previo parere della Commissione per la fotoreproduzione prevista dall'articolo 12 del D.P.R. n. 1409/1963.

Si restituiscono due copie del provvedimento rinviato.

Distinti saluti.

La parola al cons. Paris per la lettura della relazione della I Commissione legislativa.

PARIS (D.C.): Questo disegno di legge, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16 dicembre 1977, è stato rinviato dal Governo per mancanza di coordinamento con le disposizioni legislative statali in materia.

In Commissione l'Assessore competente, Dr. Durnwalder, ha precisato che il rilievo è stato determinato da un malinteso sull'articolo 3, relativo alla distruzione delle cartoline di ricevimento delle notificazioni dei decreti tavolari.

Chiarito il problema con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Assessore ha chiesto che il disegno di legge venga riapprovato senza modifiche.

A maggioranza con tre astensioni (Tanas, Ricci, Virgili) la Commissione ha approvato il disegno di legge che viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale per la discussione in aula.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wünscht jemand das Wort? Das ist nicht der Fall. Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte.

Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung?  
Der Übergang ist einstimmig genehmigt.

*La discussione generale è aperta. Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola il dibattito generale è chiuso. Votiamo per il passaggio all'esame articolato. Chi è a favore? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato all'unanimità.*

#### Art. 1

I documenti della collezione prevista dall'articolo 6 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, modificato con le leggi 4 dicembre 1956, n. 1376, 29 ottobre 1974, n. 594 e 8 agosto 1977, n. 574, i giornali tavolari, nonché gli altri atti tavolari, possono essere conservati presso gli uffici tavolari nella corrispondente riproduzione fotografica, anche se costituita da fotogramma negativo.

Metto in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

#### Art. 2

La microfilmatura dei documenti e degli atti indicati nell'articolo precedente è effettuata periodicamente in duplice esemplare da personale regionale; tale servizio può essere affidato anche mediante trattativa privata ad imprese specializzate.

Delle pellicole impressionate una copia sarà custodita presso l'Ufficio tavolare competente, l'altra presso l'Ispettorato generale del libro fondiario.

Es. wurde ein Abänderungsantrag vom Regionalauschuß eingereicht. Er lautet:

La Giunta regionale ha presentato il presente emendamento sostitutivo: "Delle pellicole impressionate una copia sarà custodita presso l'Ufficio tavolare competente per la funzione di pubblicità, l'altra presso l'Ispettorato generale del libro fondiario. Da quest'ultima possono ricavarsi nuove copie in sostituzione delle eventuali pellicole deteriorate in dotazione agli uffici tavolari".

Meldet sich jemand zu Wort, um diesen Abänderungsantrag zu erläutern? Meldet sich sonst jemand zu diesem Abänderungsantrag zu Wort? Es ist nicht der Fall. Wir stimmen über diesen Abänderungsantrag ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Abänderungsantrag ist einstimmig genehmigt.

Wer meldet sich zu Wort zum so abgeänderten Artikel 2? Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Artikel 2 ist einstimmig abgestimmt.

*Qualcuno chiede la parola per illustrare questo emendamento? Qualcuno chiede la parola per intervenire in merito all'emendamento? Nessuno. Votiamo l'emendamento. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? L'emendamento è approvato all'unanimità. Chi chiede la parola sull'art. 2 così emendato? Nessuno. Votiamo. Chi è a favore? Contrari? Astensioni? L'articolo 2 è approvato all'unanimità.*

#### Art. 3

La consultazione dei documenti e degli atti microfilmati e la loro riproduzione in copia avviene a mezzo apposita apparecchiatura in dotazione di ciascun Ufficio tavolare.

Metto in votazione l'art. 3: è approvato all'unanimità.

**Art. 4**

I documenti e gli atti tavolari dai quali sono state ricavate le riproduzioni fotografiche sono scaricate dalla dotazione degli Uffici tavolari e concentrati in appositi archivi di conservazione dislocati in una o più località di ciascuna provincia alle dipendenze dell'Ispettorato generale del libro fondiario.

Presso tali archivi chiunque ne abbia interesse può ottenere la visualizzazione o la copia fotostatica degli atti conservati.

Metto in votazione l'art. 4: è approvato all'unanimità.

**Art. 5**

Le cartoline di ricevimento delle notificazioni dei decreti tavolari, delle quali è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, decorsi tre anni dalla data della notifica, vengono distrutte a cura dell'Ispettorato generale del libro fondiario.

Metto in votazione l'art. 5: è approvato all'unanimità.

E' stato presentato della Giunta il seguente art. 6:

**Art. 6**

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Metto in votazione l'art. 6: è approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione:

Votanti 41

37 sì

4 schede bianche.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:  
Abstimmende 41, ja 37, weiße Stimmzettel 4.

Der Regionalrat beschließt das Gesetz.

Wir kommen zum 2. Punkt der heutigen Tagesordnung. Gesetzentwurf Nr. 91: "Dringende Bestimmungen auf dem Gebiete der Gemeindeordnung".

Ich ersuche den zuständigen Herrn Assessor um seinen Bericht.

Punto 2) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 91: "Norme urgenti in materia di ordinamento dei Comuni"*.

La parola alla Giunta per la lettura della relazione.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La legislazione regionale in materia di ordinamento dei Comuni si fonda nella legge 21 ottobre 1963, n. 29, e, pur essendo meno remota del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, che disciplina la materia in campo nazionale unitamente al T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 per la parte ancora in vigore, ha ripetutamente in questi ultimi anni mostrato i suoi limiti di efficienza in relazione soprattutto alle sempre nuove competenze ed esigenze che la vita dei Comuni oggi presenta.

Dalla Conferenza regionale sulle autonomie locali che la Regione ha tenuto a Merano nel febbraio 1977, sia in relazione ai contenuti delle relazioni di base che riassumevano il lavoro preparatorio di gruppi che avevano coinvolto politici, amministratori locali ed esperti, sia per quanto si riferisce al dibattito svoltosi in sede di

Conferenza, sono emerse chiaramente l'urgenza, oltrechè la necessità di trovare nuove soluzioni giuridico-amministrative per rivitalizzare gli Enti locali ed in particolare i Comuni.

Se si tiene conto, seppur in prospettiva, delle nuove competenze che i decreti attuativi della legge n. 382 sull'ordinamento regionale assegnano ai Comuni, va da sè che è ormai indispensabile modificare la legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

Alla luce di tali considerazioni, l'Assessore regionale per gli Enti locali aveva elaborato un originario disegno di legge che comprendeva oltre ai temi trattati nella presente proposta, anche tematiche più propriamente istituzionali quali la definizione delle funzioni proprie del Comune e la disciplina di nuove forme collaborative fra Comuni per cercare di risolvere il problema dei piccoli Comuni, che superassero la stretta del consorzio volontario per addivenire a qualcosa di più funzionale. Su tale proposta sono stati ascoltati gli Assessori provinciali per gli Enti locali e le organizzazioni dei Comuni delle due province.

Da tali incontri è emerso come il problema istituzionale, assai importante, sia strettamente collegato, alla funzione ed al ruolo che dovrà essere assegnato all'ente intermedio, per cui una soluzione di tale problema istituzionale dei Comuni non poteva prescindere assolutamente dagli indirizzi e dalle soluzioni che verranno trovate in sede provinciale.

Negli incontri sia le Giunte provinciali che i Comuni hanno chiesto di stralciare dall'originaria proposta le problematiche assai urgenti ed indifferibili dei controlli sugli atti dei Comuni e sui limiti di competenza delle Giunte comunali.

La Giunta regionale, aderendo a tale richiesta, presenta l'allegato disegno di legge, riproponendosi di riprendere il problema istituzionale dopo averlo approfondito con le Province ed i Comuni.

Il presente disegno di legge contiene una normativa che viene a modificare in profondità l'attuale meccanismo del controllo sulle deliberazioni degli organi collegiali dei Comuni, Consiglio e Giunta.

Da tempo sia i Comuni che gli Uffici della Giunta provinciale addetti alla vigilanza lamentano l'assoluta inadeguatezza della disciplina dei controlli sugli atti: i primi la vedono come un attentato all'autonomia comunale, i secondo quale fonte di un surplus di lavoro che paralizza e rende inefficienti i servizi di vigilanza, là dove questi sono più necessari. Entrando nel dettaglio della proposta con gli articoli 1 e 2, si modifica l'attuale disciplina legislativa relativa alla decadenza e sospensione di diritto degli Amministratori comunali, estendendola anche agli Amministratori dei Consorzi fra Comuni. Tale modifica si è resa necessaria per adeguare la nostra disciplina contenuta negli articoli 14 e 18 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni, a quanto di recente modificato dallo Stato con legge 1 giugno 1977, n. 286.

Con l'art. 3 si aumentano i limiti di competenza della Giunta comunale a deliberare alienazione, acquisti, transazioni: i limiti attualmente in vigore riportano cifre che per l'anno di loro inserimento, il 1963 per la maggior parte e per i Comuni maggiori il 1971, sono del tutto inadeguate e paralizzanti.

Lo stesso discorso vale per la modifica che si introduce con l'articolo 4, che soprattutto i Comuni dotati di Ufficio tecnico, da tempo richiedono; il limite attualmente in vigore risulta fissato nel 1963 ed anche per i piccoli lavori di manutenzione di strade ed edifici pubblici è del tutto inadeguato.

Con gli articoli 5, 6 e 7 si limita il controllo di legittimità con il secondo e di merito con il terzo, a talune categorie di atti, che specie per quanto riguarda il merito, sono effettivamente

fondamentali nella vita comunale.

Viene eliminata ogni forma di controllo diretto su quegli atti che sono di mera esecuzione di atti precedenti o che liquidano spese a calcolo o fisse. Viene inoltre a precisarsi cosa si intende per controllo di legittimità.

Alla luce delle considerazioni che precedono la Giunta regionale ha ritenuto opportuno predisporre il presente disegno di legge, quale primo provvedimento modificativo ed integrativo dell'attuale legislazione regionale in materia di ordinamento dei Comuni, sottoponendolo ora all'esame dei Signori Consiglieri, raccomandandone l'approvazione.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Paris per la lettura della relazione della I Commissione legislativa.

**PARIS (D.C.):** La I Commissione regionale ha esaminato il disegno di legge n. 91 presentato dalla Giunta regionale recante: "Norme urgenti in materia di ordinamento dei Comuni" nella seduta del 9 febbraio 1978.

Alla discussione è intervenuto il signor Assessore regionale competente il quale, in sede di discussione generale, ha comunicato che, in relazione alle conclusioni della conferenza di Merano del febbraio 1977, aveva messo allo studio un disegno di legge di completo riordino di tutta la materia dell'ordinamento dei Comuni come disciplinata dalla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29. Peraltro, nel corso della elaborazione di tale disegno di legge le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno rappresentato l'opportunità di soprassedere ad una revisione organica dell'ordinamento dei Comuni in attesa di una più puntuale precisazione del nuovo assetto degli enti territoriali in corso di perfezionamento. Accogliendo questa tesi l'Assessorato regionale agli enti locali ha tuttavia fatto propria la esigenza presente nelle

due Province di addivenire, con tutta sollecitudine, alla introduzione di alcune modifiche considerate urgenti soprattutto in riferimento alla ampiezza dei controlli da parte delle Giunte provinciali sulle deliberazioni comunali e al limite di competenza per valore delle Giunte comunali.

La I Commissione ha condiviso questo orientamento ed è quindi passata all'esame del disegno di legge n. 91 esprimendo peraltro alla Giunta regionale la raccomandazione che, una volta definiti, in sede provinciale, le nuove strutture e i nuovi rapporti fra gli enti locali territoriali, si provveda ad un intervento legislativo che disciplini organicamente tutta la materia dell'ordinamento dei Comuni.

Sui singoli articoli la Commissione ha convenuto circa le soluzioni proposte nel disegno di legge della Giunta regionale.

Peraltro sull'articolo 5 ha ritenuto di elaborare un testo diverso onde rendere più concreto ed effettivo il diritto del cittadino di opporsi ai provvedimenti comunali.

Pendendo la discussione sul disegno di legge in argomento, è intervenuto il decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, in tema di finanza locale sicchè, la Commissione ha ritenuto, sulla scorta delle conclusioni alle quali erano pervenute le due Province in sede di accordo con il Governo circa l'applicazione, sul territorio regionale, del Predetto decreto, di dover accogliere le proposte dell'Assessore competente per la introduzione di due norme: una relativa alla approvazione dei conti consuntivi pregressi e una relativa al divieto di costituire nuove aziende municipalizzate.

Naturalmente queste due ultime disposizioni assumono carattere di norma transitoria, nel senso che, per il loro contenuto e per il significato che già esse hanno nel decreto legge n. 946, intendono collegare la disciplina in atto alla auspicata ed ormai indilazionabile riforma

nazionale sulla finanza locale.

La Commissione si è espressa sul presente disegno di legge con la seguente votazione: maggioranza favorevole, 5 astensioni (Erschbaumer, Preve Ceccon, Ricci, Tanas, Virgili).

Il disegno di legge viene ora trasmesso al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione.

**PRESIDENTE:** La discussione generale è aperta. Chi chiede la parola? La parola al cons. Betta.

**BETTA (P.R.I.):** Il contenuto piuttosto composto di questo disegno di legge che ci è stato presentato non può venire esaminato senza una preliminare ricerca della collocazione, che può assumere entro il variegato sfondo, di campo locale e di campo nazionale, da cui, a detta degli stessi presentatori, trae origine almeno in parte. In effetti, come è specificato nella relazione della Giunta all'originario testo, i primi due articoli del disegno di legge sono rivolti ad adeguare, sia pure in discreto ritardo, la nostra disciplina a quanto opportunamente disposto dallo Stato con legge 1 giugno 1977, n. 286, in materia di decadenza e sospensione di diritto degli amministratori comunali (sindaco ed assessori) e consorziali (presidenti e componenti organi esecutivi); rimane un solo quesito ed è questo: agli amministratori comprensoriali, il legislatore competente, che nella girandola statutaria sembra essere la Provincia autonoma, farà puntualmente lo stesso trattamento? Quanto al contenuto del rimanente testo legislativo, vi si possono cogliere effettivamente talune "reminiscenze" del convegno di Merano, — diligentemente richiamato, sia nella relazione della Giunta che in quella della commissione — così come è riconoscibile, ma solo in margine, una traccia del provvedimento governativo in materia di finanza locale — noto come disegno Stammati n. 2, — recentemente convertito dal Parlamento, rimandandosene l'accoglimento del-

le disposizioni più importanti, ad un'iniziativa legislativa delle Province autonome, secondo una non meglio precisata procedura concordata con il Governo (la stampa nei giorni scorsi ha dato notizia di un disegno di legge in materia, predisposto dalla Giunta provinciale di Trento). Non si capisce a questo punto cosa ci stiano a fare, ammesso un loro stentato contenuto ordinatorio, i due articoletti, cioè il 9 e il 10, aggiunti a mo' di norma transitoria al presente disegno di legge. In proposito attendo lumi dai proponenti, ma mi sia consentito di dire che ancora una volta ne esce sconfitta la "certezza del diritto" da intendersi anche come unitarietà delle fonti, organicità della produzione giuridica.

Quanto alla parte centrale del disegno di legge, la Giunta regionale asserisce nella sua relazione di averne convenuto la presentazione con le Giunte provinciali e con le rappresentanze degli enti locali, quale "stralcio" di una più organica proposta che rimane pendente, in attesa della concretizzazione del lavoro di definizione giuridica in sede provinciale, in ordine alla definizione istituzionale ed amministrativa dei comprensori; uno "stralcio" finalizzato ad apportare modifiche "indifferibili e urgenti", in materia di controllo sugli enti locali e di limiti di competenza alla spesa delle Giunte comunali.

D'altra parte anche il Governo, col disegno di legge n. 1098 presentato, con risoluzione politica assai discutibile invero stante la crisi di governo, il 16 gennaio u.sc. al Senato, ha sottoposto al Parlamento un organico testo di principi sull'ordinamento delle autonomie locali, che, sebbene trovi il nostro partito pregiudizialmente contrario su punti individuali (ad esempio sulla giusta posizione dei comprensori alle vecchie Province), non può essere disconosciuto negli elementi di indubbia validità che contiene e nell'indiscutibile sforzo di revisione dell'ordinamento vigente.

Nel frattempo, perdurando l'incapacità o

l'indolenza a una diretta connessione o, comunque, ad un approntamento legislativo organico, ma anche tempestivo, la materia scottante della finanza locale non può comunque rimanere inosservata e ulteriormente "surrisaldarsi", stretta comè nella morsa della più generale crisi economico finanziaria del Paese. Di qui, come già accennato, il disegno di legge Stammati 29 dicembre 1977, n. 946, che ha riportato finalmente al centro dell'attenzione politica, anche in ragione della successiva crisi di Governo e della ricerca di un accordo di maggioranza parlamentare anche su questi temi, la spesa pubblica locale e in particolare l'andamento degenerativo della spesa corrente. Devo precisare a questo punto che il mio partito in sede parlamentare ha votato contro la conversione in legge di tale decreto, per averne rilevato talune incongruenze originarie e talune modifiche peggiorative, anzichè migliorative, nell'iter parlamentare (vedi l'esclusione della spesa per il personale dal computo delle spese correnti; vedi la riduzione dell'obbligo di presentazione del rendiconto di esercizi pregressi al solo '76, mentre il testo governativo risaliva al '74 — noto tuttavia che il disegno di legge all'esame del Consiglio regionale riporta all'originaria estensione tale adempimento, tanto più significativo in quanto viene ricollegato un effetto sanatorio dell'inadempienza relativa ad esercizi precedenti al '74). Siamo comunque dell'opinione che nel segno di una politica di contenimento delle spese correnti e del disavanzo complessivo del settore pubblico, come ribadito negli accordi parlamentari, da cui è scaturito il voto di fiducia al nuovo Governo Andreotti, per lo meno la normativa contenuta in tale legge di conversione debba trovare applicazione anche nell'ambito regionale.

Tornando agli aspetti più propriamente ordinamentali, se la parte politica a cui appartengo è disponibile a discutere all'adozione

di norme urgenti, come potrebbe essere per l'estensione dei limiti di competenza alla spesa delle Giunte comunali, non altrettanto disponibile, anche se non pregiudizialmente contraria, può essere in materia di controlli; e deve anzi porre in forma dubitativa la questione del "quanto", il disegno di legge 91 faccia tesoro in questo campo dello scambio di esperienza e delle riflessioni maturate al convegno di Merano, così come "del quanto" sia stato soppesato il senso della proposta avanzata, sempre in tale campo dal Governo nel disegno di legge n. 1098.

In proposito dobbiamo aggiungere e ripetere — e qua mi riallaccio al dialogo che abbiamo avuto in provincia di Trento con l'assessore Paris — che l'attribuzione della funzione di controllo sugli enti locali e le Giunte provinciali, organi politici, così come sancito dallo Statuto speciale d'autonomia, rappresenta un'inquietante anomalia del nostro ordinamento, con riferimento all'art. 130 della Costituzione e all'attuazione che ne è stata data nelle altre regioni d'Italia, anche a Statuto speciale, nonchè alla riconferma che ne viene fatta nel disegno di legge governativo sopracitato, che accentua anzi l'individuazione del comitato di controllo, come organo tecnicamente inappuntabile, dotato di garanzie sufficienti per resistere ad influenza di parte.

E nell'attesa, probabilmente vana, — anche perchè lo stato di fatto fa comodo ai partiti maggiori, D.C. e S.V.P.—, di un appropriato quanto notoriamente macchinoso ritocco statutario, apparirebbe necessaria quanto meno un'opera di precisazione legislativa, che dirimesse ad origine le controversie più acute insorte fra comuni e assessorato agli enti locali, almeno per quanto riguarda la provincia di Trento, circa la legittimità di determinati atti. Voglio citare ad esempio due casi, che rappresentano altrettante potenzialmente frequenti tipologie e che hanno avuto in sede di controllo interpretazione

legislativa assai discutibile, se non deviante, sospettabile in tutti i modi di tendenziosità entro il gioco complesso, come spesso avviene, delle parti in causa:

1) il primo caso è quello dell'elezione del sindaco di Romallo, che va visto in relazione ad una equivocità o carenza di formulazione dell'art. 36 della legge n. 29, circa il computo della maggioranza assoluta;

2) la figura — il secondo caso — la figura del consigliere anziano, assunto, come nel caso recente del comune di Trento, a "facente funzione" di una Giunta volontariamente dimissionaria (fra l'altro l'interpretazione dell'assessorato provinciale non è stata condivisa dall'assessorato regionale, come risulta dalle risposte alle interrogazioni da me presentate).

Quanto alla proposta analitica di modifica dell'attuale assetto di rapporti in tema di controllo, visualizzata in sostanza a sollievo degli enti locali assoggettati e degli stessi uffici e Giunta provinciale preposti, ci sembra che la strada "diversa" sia stata soltanto "intravvista" in questo disegno di legge, ma non è stata compiuta... per così dire, la necessaria, accurata perlustrazione del terreno a cui va a situarsi. Abbiamo molti dubbi che le proposte così formulate colgano la logica del convegno di Merano, bastino a realizzarla... su tale punto.

Non v'è dubbio che il convegno predetto, anche se "poco frequentato" ha costituito un momento significativo nella revisione ed evoluzione della teoria giuridica in tema di amministrazione locale, considerata la varietà di problematiche evidenziate e trattate da esponenti nel mondo politico, amministrativo, come del mondo universitario, per quanto riguarda la figura e l'assetto da dare agli enti locali. E da esso è uscita senza dubbio l'istanza a una maggiore "responsabilizzazione" degli amministratori locali, anche come "terapia" a uno stato di malessere che deriva loro dalla sensazione di

marcata, assillante dipendenza dal potere politico provinciale attestato, oltre che attorno alle tipiche funzioni di governo, anche attorno alla funzione "supplementare" di controllo sugli atti degli enti locali... E sarebbe anche ora di espellere dal linguaggio giuridico corrente quel termine "tutela", che ci illumina da solo sul concetto di ente locale, quindi anche di comune, che il legislatore statale aveva in altri tempi, ma oltre che i tempi era diverso anche il regime, in cui ne definì l'ordinamento ai vincoli, e che comunque la dottrina e la prassi conservano, forse inconsciamente.

Tutto ciò d'altronde non può significare, a nostro avviso, inclinare a una demolizione o a una radicale restrizione del controllo inteso come funzione, con i relativi attributi di stabilità, formalità, tecnicità per sostituirvi un qualcosa di indefinito dal punto di vista giuridico, un qualche cosa che si fonderebbe e si reggerebbe come si è sentito forse anche a Merano da più parti, su un'istanza partecipativa, su una legittimazione dal basso, ovvero su un rapporto di interazione tra organi e enti ai vari livelli di autonomia. Riteniamo senz'altro auspicabile una accentuazione del controllo "dal basso" e dell'"autocontrollo" se così si può dire della pubblica amministrazione per interazione; non lo riteniamo però invero sufficiente. Se è autentica la volontà conclamata in campo nazionale di assumere impegni concreti di risanamento finanziario in tutti i settori "esposti" della pubblica amministrazione, crediamo che meno che mai possa essere messa in dubbio la necessità di un rigoroso controllo giuridico contabile anche sugli atti degli enti locali. La funzione di controllo deve pertanto mantenere forma istituzionale: può essere bensì snellita, può essere decentrata; deve essere garantita nelle prerogative di indipendenza, nella disponibilità di risorse umane e materiali degli organi preposti, onde scongiurare l'esposizione a

indebite pressioni esterne, onde affrancarli dalle lentezze che costituiscono oggettivo e frequente intralcio all'operatività degli atti della pubblica amministrazione locale.

Quanto alla partecipazione riteniamo anzitutto che se ne debbano realizzare i presupposti e uno dei più importanti risiede nella effettiva, accessibile pubblicità degli atti. A questo proposito mi sento di invitare le Giunte provinciali, la Giunta provinciale di Trento in particolare, a compiere ispezione nei comuni per verificare la tenuta degli albi e la loro conformità alle disposizioni di legge, che molte volte lasciano a desiderare.

Dopo queste osservazioni e con il richiamo alle novità che potrebbero emergere in sede legislativa nazionale, — verso la quale a prescindere dalle questioni sottili e ristrette di competenza, riteniamo serio e utile evitare comportamenti di sufficienza e superficialità in cui, specie a livello provinciale, i partiti di maggioranza DC-SVP, sono frequentemente scaduti in passato —, il mio partito rimane francamente restio a trattare un argomento dell'importanza dei controlli entro un provvedimento legislativo, che viene caratterizzato dai presentatori in termini di "urgenza"; le modifiche così apportate sarebbero per lo meno poco meditate e risulterebbero poco funzionali alla prova dei fatti.

Per questo ritengo mio dovere rivolgere un invito a soprassedere temporaneamente all'esame dei relativi articoli, cioè quelli che riguardano i controlli, per collocarli entro l'organica proposta di revisione dell'ordinamento delle autonomie locali, che è stato preannunciato.

Ove l'invito non venisse accolto, sarà mia cura intervenire comunque nella discussione articolata, per contribuire a correggere, almeno questa è la mia sensazione, qualcuna delle storture o delle imperfezioni che appaiono manifeste nella formulazione del disegno di legge.

E a questo proposito apro una brevissima parentesi per dire che bisognerà prima o poi rivedere anche i regolamenti, sia regionali che provinciali, dei due Consigli provinciali e di quello regionale, in quanto non è assolutamente possibile che il rappresentante di un partito, che sia solo, come il caso mio, come il caso di Crespi e di altri, debba andare a petire una firma per poter presentare degli emendamenti. E' ben giusto, mi si dirà, che, presentati con un anticipo di 48 ore, basta una sola firma, però non facendo parte di una commissione, ricevendo i disegni di legge a pochi giorni di distanza dalla loro discussione, dovendosi studiare, dovendosi preparare gli interventi ecc., è chiaro che si arriva, come nel mio caso, alla mattinata di oggi a presentare degli emendamenti a questo disegno di legge, anche perchè la coincidenza delle festività pasquali non è stata quella che ha favorito la possibilità di presentazione degli emendamenti stessi. Così è successo per gli emendamenti che sarà mia cura adesso presentare alla Presidenza del Consiglio e per i quali ho dovuto chiedere una firma di appoggio, perchè possano venir presentati, al collega che mi siede accanto, Crespi, il quale l'ha fatto in forma puramente di cortesia, perchè potrebbe anche darsi che non condivida in pieno il senso degli emendamenti stessi. Chiudo questa parentesi, augurandomi che questa possibilità di presentare degli emendamenti si adatti anche ai partiti che hanno un solo rappresentante, a meno che non mi si spieghi — io sono anche disposto a sentirmelo dire e ad accettarlo, se ha una ragione — a meno che non mi si spieghi che siamo gli unici rappresentanti di una forza politica e non abbiamo bisogno di una certa tutela, cioè siamo consiglieri di secondo grado, ma mi sarà più difficile poterlo accettare.

Tornando al disegno di legge — e termino — affermo che ove neanche queste proposte di emendamento saranno accolte, il mio voto

evidentemente non potrà che essere contrario; se invece gli emendamenti fossero accettati, allora in dichiarazione di voto dichiarerò la mia disponibilità ad appoggiare il disegno di legge stesso.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Oberhauser.

**OBERHAUSER (S.V.P.):** Sehr geehrter Herr Präsident! Dieser Gesetzentwurf: "Dringende Bestimmungen auf dem Gebiete der Gemeindeordnung" ist wirklich nur als eine Übergangslösung zu betrachten, denn die Gemeindeordnung, wie sie bei uns praktiziert wird, die Kontrolle — möchte ich sagen — mutet fast mittelalterlich an, so daß hier eine Erneuerung absolut notwendig und wichtig geworden ist. Wenn man jetzt darangeht an der Gemeindeordnung, die das letzte Mal am 31. März 1971 behandelt worden ist, einige Verbesserungen durchzuführen, so ist das ein gutes Flickwerk, ein notwendiges Flickwerk, aber die Gemeindeordnung bedarf im gesamten einer Erneuerung und muß der Zeit angepaßt werden. Man will auch auf Staatsebene sich anstrengen, den Gemeinden mehr Autonomie zu geben und daher muß auch eine neue Gemeindeordnung mit einer moderner gehaltenen Kontrolle erstellt werden.

Deswegen stimme ich diesem Gesetzentwurf zu, der eine schnelle, wirksame Verbesserung bringt und dieser Gesetzentwurf bedeutet einen ersten konkreten Schritt dorthin, wohin wir wollen, und diese Ausrichtung ist ja auch damals bei der regionalen Tagung in Meran gemacht worden. Nachdem aber die Zeit nicht mehr gegeben ist, eine umfassende Erneuerung der Gemeindeordnung über die Bühne zu bringen, war es richtig, daß man wenigstens einige dringende Maßnahmen rechtzeitig noch beschließt, einige Erleichterungen bringt, auf die unsere Gemeinden schon lange warten.

Es hat den Anschein, wenn man den Artikel 1

liest, der von den Strafen und von den Amtsenthebungen der Bürgermeister spricht bei Urteilen, die gegen Gemeindeverwalter gefällt werden, daß man jetzt diese Materie regeln will, aber wenn man den alten Text vergleicht, so sieht man, daß diese neue Formulierung eine Verbesserung bringt, und zwar einen doch etwas größeren Schutz für unsere Verwalter und für unsere Bürgermeister, denn während in der alten Gemeindeordnung im Artikel 14 bei Verurteilung zu einem Monat Freiheitsstrafe bereits die Amtsenthebung ausgesprochen wurde, so sind jetzt bei einer Kerkerstrafe von mehr als einem Jahr sechs Monate eingeführt, wie es im neuen Text heißt. Ich muß sagen, daß leider zu viele Bürgermeister mit dem Gericht in Konflikt gekommen sind aufgrund vielleicht auch der Gesetzgebung auf dem urbanistischen Sektor, wo große Erneuerungen eingeführt worden sind, wo man vielleicht auch auf gewollte Art und Weise die führende Schicht, diese Kategorie treffen will, und zwar mit Gewalt treffen will. Wir können aber feststellen, daß von den vielen, die ein Verfahren angehängt erhalten haben, kaum irgendeiner auch verurteilt worden ist, wenngleich ich sehr verurteilen muß, daß die Aufmachung von seiten der Presse und der Medien sehr hochgespielt wird, wenn irgendein Bürgermeister vor Gericht zitiert wird oder eine Anklage angehängt erhält. Diese Medien reagieren sehr stark und bringen mit großen Lettern und auch mit sehr großer Aufmachung und auch mit großen Bildern (ganze Seiten werden dann diesen Verwaltern gewidmet), daß wieder einer zur Anzeige gebracht worden ist. Es ist doch komisch, daß dann bei den Freisprüchen — und es handelt sich in den allermeisten Fällen um Freisprüche — dieselben Medien diese Freisprüche nur ganz nebensächlich und auch nicht mit der gleichen Aufmachung und den gleich großen Bildern derjenigen Personen bringen, die freigesprochen worden sind. Auch hier ist eine

bestimmte Tendenz spürbar und die ist unbedingt zu verurteilen. Es ist so, daß sehr viele unserer Bürgermeister sich vor Gericht verantworten müssen wegen ihrer Handlungsweise und werden, wie gesagt, aber in den allerallermeisten Fällen freigesprochen. Es hat sich gezeigt, daß nur in ganz großen Ausnahmefällen Verurteilungen vorgekommen sind und deswegen sollten auch die Medien diesbezüglich ihre Position überdenken und sollten, wenn sie über das eine groß berichten, auch das andere, eben den Freispruch und die Rehabilitierung, gleichermaßen bringen.

In diesem Gesetzesentwurf ist eine Erleichterung vorgesehen, die sehr notwendig und sehr dringend geworden ist, in bezug auf die Beträge, über welche die Gemeindeausschüsse verfügen können. Die vorher festgesetzten Beträge waren vielleicht für das Jahr 1971 tragbar, sind aber im Jahre 1978 einfach lächerlich geworden durch die Inflation, in der wir leben, also sind solche Beträge überhaupt nicht mehr denkbar. Im Artikel 20 der Gemeindeordnung sind die Gemeinden in sechs Kategorien eingeteilt, und zwar in Gemeinden bis zu 1.000 Einwohner konnten die Gemeindeausschüsse bis zu 500.000 Lire beschließen, in Gemeinden bis zu 3.000 Einwohner bis zu 1.500.000 Lire in Gemeinden bis zu 10.000 Einwohner bis zu 3.000.000 Lire, in Gemeinden bis zu 30.000 Einwohner bis zu 8.000.000 Lire, in Gemeinden bis zu 50.000 Einwohner bis zu 10.000.000 Lire und Gemeinden über 50.000 Einwohner haben die Möglichkeit, bis zu 15.000.000 Lire zu beschließen. Es ist klar, daß bei solchen Beträgen bei jeder Kleinigkeit der Gemeinderat einzuberufen ist und dadurch die Verwaltung lahmgelegt wird. Deswegen war es mehr als höchste Zeit, daß diese Beträge à jour gebracht wurden und daß auch noch — und das ist in der Kommission möglich gemacht worden

— eine Bestimmung dazugekommen ist, mit welcher diese Beträge jederzeit den Steigerungen angepaßt werden können. Die Gemeinden werden jetzt nicht mehr in sechs Kategorien eingeteilt, sondern nur mehr, genauso wie im Gesetz Nr. 11, in vier Kategorien: Gemeinden bis zu 2.000, bis zu 10.000, bis zu 30.000 und über 30.000 Einwohner. Die Gemeinden bis zu 2.000 Einwohner können aufgrund dieser neuen Bestimmung bis zu 4.000.000 Lire verfügen und beschließen; die Gemeinden bis zu 10.000 Einwohner können bis zu 8.000.000 Lire beschließen; die Gemeinden bis zu 30.000 Einwohner können bis zu 16.000.000 Lire beschließen und die Gemeinden über 30.000 Einwohner können nun über eine Betrag bis zu 20.000.000 Lire verfügen und beschließen. So werden die Gemeindeausschüsse wieder einigermaßen handlungsfreier und auch effizienter und brauchen nicht wegen jeder Kleinigkeit den Gemeinderat einzuberufen, weil sie eben über höhere Beträge beschließen können. Wir wissen, daß diese Beträge heute tragbar sind, daß aber die Inflation weitergeht. Deswegen war es wichtig, daß die Kommission die Abänderung angenommen hat, daß diese Beträge, die zur Stunde eine bestimmte Gültigkeit haben und angepaßt sind und nicht immer durch Gesetz verändert werden können und müssen (denn man sieht, wie oft die Gemeindeordnung abgeändert wurde — von 1971 bis 1978 ist keine Änderung vorgenommen worden), nur mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses aufgehoben werden können. Das scheint mir eine sehr sehr wichtige Bestimmung zu sein, daß diese Beträge, insoferne man erkennt, daß sie nicht mehr zeitgemäß sind — es sind ja die Unterlagen des ISTAT anzuwenden — der gegebenen Situation und der Inflation angepaßt werden können.

Wenn wir von Gemeindeautonomie reden — und gerade bei der Bilanzdebatte wurden von

verschiedener Seite von Gemeindeautonomie gesprochen —, dann müssen wir unbedingt auch immer die Kontrolle miteinbeziehen. Wenn von Autonomie die Rede ist, müßte auch ein bestimmtes Vertrauen gegeben sein, so daß nicht jede Kleinigkeit und alles einer Kontrolle unterzogen werden muß, wie es zur Zeit notwendig ist. Der Artikel 7, wie er hier jetzt konzipiert ist, bringt eine große Erleichterung in bezug auf die Sachkontrolle, die bis jetzt in sehr sehr vielen Dingen zur Anwendung gelangt ist und gelangen mußte.

Diese Sachkontrolle wird jetzt sehr eingeengt, so daß diese Maßnahme wirklich ein weiterer konkreter Schritt zur Gemeindeautonomie ist und wird. Bestimmte Beschlüsse, die auch der Sachkontrolle unterlagen, sind jetzt nur mehr der Gesetzmäßigkeitskontrolle unterworfen. Jeder Verwalter ist froh und dankbar, daß er eine Sicherheit bekommt, daß der Beschluß, den er gefaßt hat oder den die Verwalter gefaßt haben, gesetzmäßig in Ordnung ist, jedoch nicht auch der Sachkontrolle unterliegen muß. Das will konkret heißen, daß den Gemeinden mit dieser Maßnahme mehr Autonomie gegeben wird. Laut dieses Vorschlages sind verhältnismäßig nur mehr wenige Sachgebiete, die auch der Sachkontrolle unterliegen, so sind es die Verordnungen oder Maßnahmen von allgemeiner Tragweite über ein ähnliches Sachgebiet mit Ausnahme jener über das Bauwesen oder die städtebaulichen Eingriffe, selbstverständlich die Haushalte und die Haushaltsänderungen, dann Ausgabenverpflichtungen, die den Haushalt über mehr als fünf Jahre binden, Beschlüsse zur Errichtung oder Auflösung oder Abänderung von Konsortien zwischen Gemeinden oder anderen Körperschaften oder zur Beteiligung an solchen, sowie Beschlüsse über die Beteiligung an Gesellschaften, dann die Beschlüsse über die Errichtung oder Auflassung von Sonderbetrieben und selbstverständlich auch die Personalordnun-

gen, einschließlich der Besoldung. Alle anderen im Artikel 20 aufgezählten Sachbereiche sind jetzt der Sachkontrolle entzogen worden und unterliegen in Zukunft nur mehr der Gesetzmäßigkeitskontrolle. Das bringt eine Beschleunigung in der Verwaltung und auch eine große Erleichterung.

Insoferne begrüße ich diesen ersten konkreten Schritt zu einer größeren Gemeindeautonomie, der hier gemacht worden ist, wenngleich wir wissen und sehen, daß damit nicht eine neue Gemeindeordnung verabschiedet worden ist. Die heutige bestehende Gemeindeordnung ist in ihrer Ganzheit zu überarbeiten, wofür aber die materielle Zeit nicht mehr gegeben ist. Deswegen möchte ich appellieren, daß die Regionalregierung auch darangehen sollte, parallel mit der Zentralregierung in Rom die Gemeindeordnung so anzupassen, wie sie auf nationaler Ebene in Vorschlag ist, denn dort ist die Kontrolle, wenn diese Vorschläge zum Tragen kommen, wirklich sehr eingeengt worden und die Gemeindeautonomie wird gestärkt werden. Ich glaube, was auf nationaler Ebene jetzt vorgeschlagen wurde und die Wege, die man dort gehen will, werden wir mit Sicherheit auch gehen und nachdem wir immer schon autonomiefreundlich waren, werden wir auch diesbezüglich den Gemeinden mehr Autonomie geben, als man auf Staatsebene gewillt ist zu geben.

*(Illustrissimo Signor Presidente! Questo disegno di legge: "norme urgenti in materia di ordinamento dei Comuni" è da considerarsi effettivamente una semplice norma transitoria, poiché l'ordinamento dei Comuni, nella forma da noi praticata, intendo la vigilanza, ha un sapore quasi medioevale, per cui un'innovazione appare assolutamente necessaria ed importante. Apportando alcuni miglioramenti all'ordinamento in parola, del quale ci siamo occupati per l'ultima volta il 31 marzo 1971, dobbiamo*

*renderci conto che trattasi di un rattoppamento, mentre l'ordinamento dei Comuni va rinnovato nel suo complesso ed adeguato ai tempi attuali. A livello nazionale vi è l'intenzione di attribuire alle amministrazioni comunali una maggiore sfera di autonomia, per cui un nuovo ordinamento e un moderno sistema di controllo si impongono.*

*Per questo motivo mi esprimo a favore del disegno di legge, che apporta un rapido ed efficace miglioramento, la qual cosa significa un primo passo concreto nella direzione auspicata anche in occasione della conferenza regionale di Merano. Siccome il tempo ancora a disposizione non ci permette di condurre in porto un nuovo ordinamento, ritengo importante che si approvino in tempo almeno alcune misure urgenti tanto attese dai nostri Comuni, che vedono così facilitata la loro opera.*

*Leggendo l'articolo, che contempla le sanzioni e le sospensioni dei sindaci in caso di condanna penale pronunciata contro gli amministratori comunali, sembra che si intenda disciplinare tale materia.*

*Confrontando il nuovo testo con quello precedente ci si accorge che il provvedimento legislativo in discussione prevede un miglioramento nel senso che tutela maggiormente i nostri amministratori e sindaci, mentre il precedente art. 14 imponeva la decadenza dall'incarico per una condanna ad un mese di pena detentiva, le nuove norme prevedono i sei mesi, nel caso di pronuncia di una sentenza, che infligge una pena detentiva superiore ai 12 mesi. Non posso tacer il fatto che purtroppo molti sindaci sono venuti a trovarsi in conflitto con il Tribunale a causa forse della stessa legislazione nel settore urbanistico, anch'esso modificato, con la quale si intende forse volutamente colpire con violenza il ceto dirigenziale. Abbiamo potuto constatare che molti, contro i quali pendeva un procedimento, sono stati prosciolti e*

*a tal proposito devo condannare l'atteggiamento assunto dalla stampa e dai mezzi di informazione per la pubblicità che si vuole dare a simili fatti, ogni qual volta un sindaco deve comparire in Tribunale o si contesta al primo cittadino una qualsiasi imputazione. Questi media reagiscono a grandi lettere, dando grande rilievo e spesso anche con fotografie (a questi amministratori dedicano pagine intere) nel pubblicare la notizia, che un amministratore è stato denunciato. E' poi strano dover constatare che le notizie di assoluzione, e nella maggior parte si tratta di assoluzione, vengono pubblicate secondariamente e non viene data la stessa pubblicità con fotografie di quelle persone, che si erano venute a trovare in stato di accusa. Anche in tal senso si fa sentire una determinata tendenza, che va condannata. Accade purtroppo che molti sindaci vengono citati in Tribunale per il loro operato, ma nella maggior parte dei casi il processo termina con un proscioglimento. E' dimostrato che soltanto in particolari casi eccezionali si è giunti alla condanna, per cui i media dovrebbero rivedere la loro posizione, dando all'assoluzione e quindi alla riabilitazione la stessa pubblicità e rilievo data alla notizia di incriminazione.*

*Il presente disegno di legge prevede una facilitazione, che diventa necessaria e molto urgente, riguardo gli importi dei quali le Giunte comunali possono disporre senza presentarsi in Consiglio. Le cifre precedenti forse erano adeguate per l'anno 1971, ma oggi sono divenute semplicemente ridicole, data l'inflazione che ci ha colpito; pertanto oggi, nel 1978, questa situazione è insostenibile. L'articolo 20 dell'ordinamento dei Comuni, suddivisi in sei categorie, e cioè le amministrazioni fino a mille abitanti potevano deliberare, senza interpellare il Consiglio, fino ad un importo massimo di 500.000 lire, quelle fino a 3.000 abitanti potevano raggiungere 1.500.000 lire, 3.000.000 in Comuni con 10.000 abitanti, nel caso di 30.000 abitanti*

8.000.000 di lire contro i 10.000.000 di lire per la Giunta di Comuni superiori ai 50.000 abitanti ed infine la possibilità dei 15.000.000 era riservata ai Comuni con una popolazione superiore al menzionato tetto.

E' evidente che simili importi impongono la convocazione del Consiglio comunale per ogni piccolezza, la qual cosa paralizza l'amministrazione. Era pertanto ora e tempo aggiornare queste cifre, inserendo inoltre nel progetto di legge una norma — tale possibilità è stata fornita dalla commissione — che permette di adeguare in qualsiasi momento. I Comuni non sono più raggruppati in sei, ma bensì in 4 categorie, come previsto dalla legge n. 11 e cioè in Comuni fino a 2.000, 10.000, 30.000 e più di 30.000 abitanti. Le amministrazioni fino a 2.000 abitanti potranno, in base a questa nuova norma, disporre e deliberare fino a 4.000.000 di lire; i Comuni fino a 10.000 abitanti 8.000.000, quelli fino a 30.000 cittadini non più di 16.000.000 ed infine le amministrazioni superiori alle 30.000 unità potranno disporre di 20.000.000 di lire. In questo modo le Giunte potranno agire con maggiore libertà ed efficienza, senza dover convocare continuamente i rispettivi Consigli, potendo deliberare per importi maggiorati: credo che tutti si rendano conto che le cifre testè elencate sono ammissibili oggi, ma l'inflazione continua. Mi appare importante il fatto, che la commissione abbia accettato la proposta di modifica, che ci permetterà di provvedere ai futuri ritocchi senza ricorrere al legislatore (infatti si è restii a modificare l'ordinamento dei Comuni, tanto che dal 1971 al 1978 non si sono registrate modifiche), essendo ora sufficiente un decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale norma mi appare, ripeto, molto importante, in quanto gli importi in parola possono essere adeguati non appena si riscontrano insufficienti, data l'inflazione, applicando la documentazione dell'Istat.

Siccome l'argomento sfiora pure l'autonomia comunale e soprattutto in occasione del dibattito sul bilancio da diverse parti è stato sollevato il problema, è indispensabile allargare il discorso anche al controllo. Autonomia significa, a mio avviso, pure una certa fiducia, dimodochè non tutto, non ogni piccolezza vada assoggettato al controllo come si sta facendo attualmente. L'art. 7 nella sua attuale formulazione facilita il controllo di merito, che finora è dovuto essere applicato in molti casi. Detto controllo viene ora molto limitato, per cui questa misura rappresenta un ulteriore passo concreto verso l'autonomia locale. Determinate delibere soggette al controllo di merito sono esaminate soltanto sotto il profilo della legittimità. Ogni amministratore è grato poter sapere che la sua o meglio la deliberazione collegiale è perfetta dal punto di vista giuridico, senza dover soggiacere peraltro anche al controllo di merito, la qual cosa significa per i Comuni una maggiore autonomia. La presente proposta restringe assai i settori soggetti anche al controllo di merito, quali sono le ordinanze o misure di portata generale in un settore simile, come gli interventi nella edilizia e nell'urbanistica, naturalmente i bilanci e relative variazioni, gli impegni di spesa, che vincolano il bilancio oltre il quinquennio, delibere per la costituzione, scioglimento o modifiche di consorzi tra Comuni o altri enti e per la partecipazione agli stessi, come pure le delibere per la partecipazione a società, le deliberazioni per la costituzione o scioglimento di aziende speciali e naturalmente l'ordinamento del personale, compreso il trattamento economico. Tutti gli altri settori indicati all'articolo 20 sono stati sottratti al controllo di merito, per cui in futuro saranno esaminati sotto il profilo della legittimità. L'amministrazione viene resa quindi più agevole e facile.

Applaudo pertanto a questo passo concreto verso l'ampliamento dell'autonomia comunale,

*pur sapendo che sarà necessario approvare un nuovo ordinamento, poichè le norme vigenti vanno rielaborate nella loro totalità, ma per mancanza di tempo ciò non sarà più possibile. Desidero rivolgere un appello alla Giunta regionale di adeguare parallelamente al Governo centrale l'ordinamento dei Comuni secondo le proposte nazionali, essendo ivi il controllo molto contenuto, semprechè l'elaborato in parola venga accettato, la qual cosa rafforzerebbe l'autonomia locale. Sono certo che faremo propria l'intenzione del legislatore nazionale e siccome abbiamo sempre dimostrato una certa sensibilità all'autonomia in genere, concederemo sicuramente ai Comuni un maggior spazio autonomo anche rispetto allo Stato.)*

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Gli interventi nella discussione generale sono stati di approvazione del collega Oberhauser e l'altro di critica da parte del collega Betta. Io non so come rispondere al collega Betta; avrei eventualmente desiderato avere il testo delle sue dichiarazioni che ha letto, perchè sono argomenti di carattere specifico che non toccano la sostanza del disegno di legge che viene portato in esame. Ad esempio quando egli dice: io pregherei, chiederei di soprassedere all'esame articolato di quella parte che riguarda i controlli per inquadrarli poi in un contesto più vasto, ha ragione come affermazione di principio, perchè la stessa Giunta regionale, il sottoscritto stesso era partito con un'idea ambiziosa di portare una modifica integrale alla legge n. 29, una modifica che toccasse tutta l'autonomia locale, mentre poi si è dovuto gradatamente, a passi, adattare a delle situazioni di strascico. In un primo momento si è pensato ad una situazione che trattasse solo due grossi argomenti: uno era l'argomento dei compiti dei comuni, l'altro dei piccoli comuni; il

primo direttamente connesso con la finanza locale, perchè se non sono ben definiti i compiti dei comuni, anche il controllo della finanza locale è difficile; il secondo connesso con una situazione cronica della nostra regione, che vede tanti piccoli comuni con grosse difficoltà di amministrazione, quando abbiamo visto anche nel convegno di Merano e in altri convegni, che l'optimum per una amministrazione comunale sarebbe di una popolazione di 5 mila abitanti. Però il tentativo era di superare anche il problema dei consorzi volontari, che pure viene molto usato nella nostra regione, per arrivare a delle unioni dei comuni, come era contenuto nel progetto di legge fatto per la regione Lombardia da un gruppo di giuristi che facevano capo all'università di Pavia, e come è contenuto anche nella proposta del Governo presentata proprio in questi giorni. Se non che — e avrà visto un cenno nella situazione — tutto questo non si è potuto attuare, perchè le Province hanno sistemi molto diversi di ente intermedio: le comunità montane o comunità di valle in provincia di Bolzano, i comprensori in provincia di Trento e hanno temuto — può darsi anche con ragione — che questa modifica, questa unione dei comuni, questa forma di consorzio obbligatorio, che però prenderebbe una gran parte di competenze dei comuni, possa in un qualche modo interferire con quello che è l'ordinamento dell'ente intermedio.

Il terzo punto che voleva essere trattato nella mia proposta di legge, era l'ente intermedio, ma ci sono ancora grosse difficoltà di legittimità da superare, nel senso che non è ancora certo se la nostra competenza ci consenta di istituire un ente intermedio fra il Comune e la Provincia. E' un tema che richiede ancora molto studio. E' chiaro però che si impone un aggiornamento della legge n. 29 almeno sui punti di più stridente contrasto: revisione dei limiti di valore per le opere pubbliche che sono ancora bloccati

ai 1963, e attenuazione dei controlli che si ritiene troppo pesanti: e difatti anche il tema dei controlli è presente in tutte le proposte di legge, in tutte le discussioni in materia di autonomie locali. Se si dovesse togliere da questa proposta di legge anche l'esame dei controlli, non so cosa resterebbe effettivamente, sarebbe uno spogliarello che arriva al limite della decenza. Io penso, viceversa, che questo esame, questo riesame, questa riproposizione di una nuova forma di controlli, che è molto importante e che eventualmente poi vedremo esaminando l'articolo, sia necessario.

Mi dispiace che il collega del partito repubblicano Betta non sappia valutare questi aspetti della legge e dica che se non viene accettato il suo punto di vista voterà contro questa legge. votare contro questa legge significa anche votare contro un'aspirazione comune, non soltanto nostra come legislatori nel campo dell'ordinamento dei comuni, che in questo momento ci fermiamo un po' di fronte a problemi più grossi ancora, ma soprattutto dei Comuni e delle Province, che sono veramente oberate dall'esame degli atti e quindi nei controlli. Effettivamente è stato messo in rilievo, sia pure fuggevolmente nella relazione, che i controlli che richiedono un esame di legittimità e in parte di merito riflettono qualcosa come 40-50 mila deliberazione per ogni provincia, e che gli uffici, sia pure validi, sia pure attrezzati della Provincia, non hanno assolutamente il tempo per poter seguire quell'altro compito che sarebbe importantissimo, quello della consulenza ai comuni. Infatti la consulenza ai comuni è molto carente; non ci sono ispettori, non ci sono persone, che, indipendentemente dalla loro veste di ispettori, possano girare per i comuni, possano agevolare l'opera dei comuni.

Non posso altro che prendere atto delle parole che ha detto il cons. Oberhauser; l'art. 1, sia pure in questa formula che si adatta alla nuova

disposizione della legge, non dà una giusta salvaguardia ai nostri amministratori; purtroppo non è soltanto colpa delle leggi, ma è anche colpa di un certo costume invalso, per il quale quando viene fatto l'avviso di reato la persona è già considerata colpevole. Una volta l'avviso di reato, con la modifica del codice penale, era considerato come una forma a tutela del cittadino, ora è diventata una formula a danno del cittadino; nella impostazione del legislatore nazionale voleva significare soltanto avvertire una persona che il procuratore della repubblica apriva un fascicolo per questioni che lo riguardavano, che sapesse tenere l'orecchio aperto, che si rivolgesse eventualmente a un avvocato; quindi era una forma di tutela del cittadino, in questo caso poi dell'amministratore che più che qualunque altro cittadino incorre in queste possibilità di reato. Viceversa, come ho detto, l'uso smodato e l'uso falso dei mezzi di comunicazione ha condotto a considerare l'avviso di reato come motivo di scandalo nei confronti di un amministratore; e nonostante che da molto tempo gli avvisi di reato continuino ad arrivare, ma che le sentenze poi di condanna siano molto modeste rispetto agli avvisi di reato, nonostante cioè l'esperienza che l'avviso di reato non significa in nessun modo incriminazione, non significa in nessun modo colpevolezza, tuttavia continua, perchè? Perchè la cosa fa molto notizia e naturalmente colpendo e indicando nell'amministratore comunale colui che ha commesso dei fatti che costituiscono reato, si colpisce un po' tutto quello che è l'ambiente della vita comunale, si colpisce il prestigio, di cui deve godere il Consiglio comunale. Perchè è chiaro che una persona sulla cui spalla si addebitano fatti magari gravissimi, non si trova più nelle condizioni ideali di prestigio per poter amministrare degnamente il comune.

Il cons. Oberhauser rilevava l'opportunità

dell'emendamento presentato all'art. 3 dalla commissione per quanto riguarda gli aggiornamenti dei limiti di spesa. Ecco, su questo punto c'è però una considerazione che la Giunta deve fare e poi deciderà il Consiglio. Un ulteriore approfondimento di questo emendamento ha portato alla conclusione che potrebbe condurre alla illegittimità della legge, perchè significherebbe una delega legislativa del Consiglio alla Giunta. Se lei ricorda, cons. Oberhauser, quando se ne era parlato in commissione, la proposta nostra era quella di fare riferimento agli indici del costo della vita, ma questa proposta non era passata, perchè non si riteneva che la cosa fosse molto pratica per i comuni, che ogni comune dovesse provvedere, e che era molto più semplice, come in effetti è molto più semplice, dare questa facoltà al Presidente della Giunta regionale. I nostri uffici legali ci hanno fatto presente questa difficoltà che si presenterebbe, per cui io dovrò proporre un emendamento, sul quale il Consiglio potrà poi decidere, ma lo devo fare per scrupolo di coscienza; e la conclusione sarà che, aggiornati i limiti di spesa oggi, magari bisognerà farlo un altr'anno, e, pazienza, la nostra legislazione poi consente una certa agilità della spesa.

**PRESIDENTE:** Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimm-enthaltung? Der Übergang ist mit fünf Stimm-enthaltungen genehmigt.

*Il dibattito generale è chiuso. Votiamo per il passaggio all'esame articolato. Chi è a favore? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato con 5 astensioni.*

#### Art. 1

Il primo comma dell'articolo 14 della legge

regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è così modificato:

“Il sindaco, gli assessori comunali, i presidenti e i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali, decadono di diritto dalla carica quando siano condannati, con sentenza divenuta irrevocabile per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno, salvo la riabilitazione ai termini di legge”

Metto in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 9 astensioni.

#### Art. 2

Il primo e secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, sono sostituiti dai seguenti nuovi comma:

“Il Sindaco, gli assessori comunali, i presidenti e i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, e con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.

“I predetti amministratori rimangono pure sospesi finchè dura lo stato detentivo quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per

Qualsiasi reato.

“La sospensione opera dalla data della pronuncia della condanna. Di tale pronuncia deve essere data, a cura dell'autorità giudiziaria, immediata comunicazione agli organi che hanno proceduto all'elezione.

“Qualora l'amministratore, sospeso in forza del comma precedenti, sia successivamente prosciolto con sentenza passata in giudicato, la sentenza deve essere pubblicata all'albo pretorio e comunicata alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto alla elezione”.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

### Art. 3

Il n. 4 dell'articolo 20 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è così modificato:

“4) deliberare l'alienazione e l'acquisto di mobili, di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, di azioni, le transazioni, costituire servitù, quando il valore superi: per i Comuni fino a 2 mila abitanti lire 4.000.000; per i Comuni fino a 10 mila abitanti lire 8.000.000; per i Comuni fino a 30 mila abitanti lire 16.000.000; per i Comuni oltre i 30 mila abitanti lire 20.000.000.”

I limiti indicati possono essere modificati, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme parere della Giunta stessa, sulla base dell'andamento del numero indice dei prezzi al consumo, come risultano dai dati ufficiali dell'ISTAT, relativo all'arco di periodo considerato”.

Zu Artikel 3 wurde vom Regionalausschuß ein Abänderungsantrag eingereicht.

*E' stato presentato dalla Giunta un emendamento soppressivo del comma aggiunto dalla Commissione.*

Ha la parola l'assessore Bertorelle per l'illustrazione.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Dicevo prima, rivolgendomi al collega Oberhauser, che la formula approvata dalla Commissione non aveva trovato difficoltà, ma che da un successivo esame da parte degli uffici è emersa questa nostra preoccupazione, che dobbiamo pur dire nel momento in cui facciamo di tutto perchè le nostre leggi passino e non siano rinviate, che cioè questa disposizione, che, premessi i nuovi limiti di spesa affida alla Giunta regionale, al Presidente della Giunta regionale il compito di modificarli, non significhi una forma di delega legislativa dal Consiglio alla Giunta, e sappiamo che non è consentita la delega legislativa dal Consiglio alla Giunta. Se viceversa fosse stato indicato un congegno che automaticamente adegua questi limiti, allora sarebbe un'altra cosa, purchè questo congegno si riferisca a determinati dati ufficiali. Qui è detto che il Presidente comunque deve riferirsi a questi dati, sulla base dell'andamento del numero indice dei prezzi di consumo, come risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT, relativo all'arco di periodo considerato, però c'è questa preoccupazione; per cui, per evitare rinvii, abbiamo avuto anche recentemente un rinvio di un disegno di legge della Provincia di Bolzano, che riguardava la rideterminazione dei compensi ai componenti di commissioni presso l'amministrazione provinciale; ecco anche qua, al punto 2) il Governo ha rinviato, ha messo in dubbio la facoltà attribuita alla Giunta provinciale di provvedere alla rideterminazione della misura dei compensi. Si avrebbe, come conseguenza, che qualora la svalutazione della lira dovesse avere un certo

peso anche negli anni prossimi, bisognerà poi tornare in Consiglio per fare una modifica.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der zuständige Herr Assessor hat den Antrag auf Abschaffung dieses Zusatzabsatzes begründet, als ob der Regionalrat dem Regionalausschuß die gesetzgeberische Befugnis übertragen würde. Also davon kann keine Rede sein selbstverständlich. In Form eines Auftrages, der dann gemäß Verfassung, falls das Parlament der Regierung die Vollmacht erteilt, Richtlinien und Grundsätze — heißt es im entsprechenden Artikel der Verfassung — enthalten muß. Die Regierung kann dann eine Verordnung mit Gesetzeskraft erlassen. Aber davon ist hier in keiner Weise die Rede. Assessor Bertorelle hat auch gesagt, daß es anders wäre, daß also dieser Verdacht nicht aufkommen könnte, wenn man ziemlich bindende Kriterien festsetzt, aufgrund derer dann diese Hinaufsetzung, diese Abänderung der Wertgrenzen erfolgen kann, ohne daß man deswegen wieder ein Gesetz macht. Wir haben Landesgesetze, wo so etwas erfolgt ist, zum Beispiel hinsichtlich der Einkommensgrenze für die Zulassung zur Wohnbauhilfe, die vorher, und zwar jahrzehntelang, mit Gesetz festgesetzt war, haben wir wegen der Inflation, die in ganz Italien herrscht, die Vollmacht an den Ausschuß erteilt, diese Einkommensgrenze entsprechend der Inflation zu erhöhen. Dabei ist lediglich vorgesehen, daß die Inflation wenigstens 10 Prozent wieder Abwertung gebracht haben muß; erst dann ist der Ausschuß befugt, jederzeit die Grenze hinaufzusetzen. Auch das müßte verfassungswidrig sein und die Zuständigkeiten überschreiten, streng genommen.

Ich bin mir bewußt — man sagt: Hier wird die Gesetzmäßigkeitskontrolle geregelt und Gesetzmäßigkeitskontrolle heißt, der Landesausschuß

kann annullieren, falls gewisse, in den Gesetzen vorgesehene Voraussetzungen nicht vorhanden sind. Also die Voraussetzungen, um einen Gemeindebeschluß zu annullieren, müssen gesetzlich geregelt sein und nicht durch Verordnungen im Verwaltungsweg irgendwie neu festgesetzt werden können. Aber die Tatsache der Inflation hat den staatlichen Gesetzgeber, hat das Parlament, hat auch uns gezwungen — und es ist nicht als verfassungswidrig rückverwiesen worden —, solche Mechanismen einzuführen.

Ich wäre also der Ansicht, daß schon das Kriterium näher gefaßt wird, der Regionalausschuß kann aufgrund der Preissteigerungen erhöhen ohne jede nähere Bindung, oder wenn man sagen würde: Falls eine Preiserhöhung des gewissen Korbes um 20% erfolgt, ist der Regionalausschuß befugt, die entsprechende Erhöhung der Wertgrenzen vorzunehmen; dann ist er befugt und muß es dann praktisch auch tun, als ob es der Gesetzgeber schon ausgesprochen hätte; es ist keine Vollmacht mehr, sondern einfach der Auftrag: falls diese Voraussetzungen eintreffen, erhöht sich die Wertgrenze und wird durch eine Verordnung festgestellt.

Ich glaube, so wie Sie es selber gemeint haben, damit das Gesetz weniger anfechtbar sei, sollte man schon eine genaue Richtlinie geben; — daß dann nicht deswegen unbedingt ein eigenes Gesetz wiederum notwendig sei — leider Gottes geht eben die Inflation weiter — wir haben zwar das Regierungsprogramm, wonach die Inflation im Jahr 1978 nicht die 13% überschreiten soll, aber bitte, wir wissen ja, wie es eben geht.

*(Il competente assessore ha motivato la richiesta di abrogazione di questo capoverso aggiuntivo, come se il Consiglio regionale trasferisse alla Giunta la relativa competenza legislativa, la qual cosa è completamente fuori discussione. Il rispettivo articolo della Costitu-*

zione prevede infatti una forma di incarico, qualora il Parlamento conferisse la delega al Governo, per stabilire determinate massime e direttive. Il governo può poi emanare un decreto con valore legislativo, ma tanto non rientra nel caso specifico. L'assessore Bertorelle ha dichiarato inoltre che tale dubbio verrebbe fugato da criteri assai vincolanti, in base ai quali si possono stabilire i limiti massimi, senza dover legiferare in merito. Disponiamo ad esempio di una legge provinciale, che prevede simile regolamentazione riguardante il limite del reddito annuo per beneficiare dell'edilizia agevolata, limite che per decenni veniva stabilito per legge; in questo caso, a causa dell'inflazione che ha colpito l'Italia, abbiamo delegato la Giunta provinciale ad aumentare detto limite proporzionalmente all'inflazione. E' stato previsto che la Giunta può operare in tal senso non prima del raggiungimento di una svalutazione del 10 per cento. Volendo essere giusti anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un'incostituzionalità ed il superamento delle competenze.

Sono consapevole che si intende regolamentare il controllo di legittimità, che per la Giunta provinciale significa poter annullare delibere, che non rispettano determinate premesse, che devono essere contenute in una legge e non vanno pertanto stabilite ex-novo in via amministrativa. Il fenomeno inflazionistico ha costretto il legislatore nazionale, il Parlamento e pure noi, ad introdurre simili meccanismi, che non sono stati dichiarati incostituzionali.

Sarei dell'opinione che si specifichi meglio il criterio, nel senso che la Giunta regionale può aumentare senz'altro vincolo predetto limite, in base alla lievitazione dei prezzi, per cui con l'aumento del 20 per cento la Giunta ha facoltà di aumentare proporzionalmente il tetto di cui trattasi. In pratica l'esecutivo può operare come se il legislatore si fosse già espresso in precedenza ed agisce pertanto su incarico e non per delega

dell'organo legislativo: non appena saranno date determinate premesse, il nuovo limite del valore massimo verrà stabilito mediante decreto.

Per evitare l'impugnazione della legge è bene che si indichino, come Lei stesso ha affermato, precise direttive; purtroppo l'inflazione galoppa ed è giusto che non si debba ricorrere continuamente ad una apposita legge. Secondo il programma del governo centrale nell'anno 1978 l'inflazione non dovrebbe superare il 13 per cento, ma noi tutti conosciamo la situazione.)

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Paris.

PARIS (D.C.): Per la verità l'argomento era stato sollevato anche in commissione, senza, almeno mi pare, di ricordare, motivi di eccessiva preoccupazione. E di fronte alla proposta della Giunta di sopprimere questo ultimo comma introdotto dalla commissione, riterrei di dover fare due valutazioni: una un pochino più formale, l'altra relativa a qualche aspetto politico della faccenda. Non mi sentirei di condividere in pieno la tesi della Giunta regionale, circa la ipotesi di delega legislativa. Mi pare infatti che si può parlare di delega legislativa quando l'organo esecutivo è autorizzato a stabilire nuove norme, mentre qui non si tratterebbe di stabilire nuove norme, perchè la norma esiste già, ed è costituita dalla limitazione dei poteri della Giunta, in sostanza, nè si può, credo, parlare di delega legislativa quando si tratta di aggiornamenti di tipo matematico. In pratica il riferimento ai dati ISTAT non consente alla Giunta alcuna discrezionalità, quindi non consente la modifica della norma nella sua sostanza, cioè del limite posto all'organo esecutivo. Si potrebbe quasi parlare di un intervento di tipo regolamentare. Ripeto, quando l'intervento sia indicato anche nelle modalità di determinazione, con riferimento a un dato sostanzialmente matematico promosso

o, comunque, emanato da un organismo assolutamente distinto dalla Giunta, e quindi sul quale la Giunta non può avere alcuna influenza, ripeto che non mi sentirei di parlare di delega legislativa, ma di, chiamiamolo così, fra virgolette, adattamento di tipo regolamentare. Piuttosto le preoccupazioni nascono sotto un altro profilo, e cioè che in realtà la Giunta mantiene egualmente una certa discrezionalità, nel senso che di fatto con la norma che qui abbiamo indicato in sede di commissione, mantiene un suo potere di stabilire in realtà quali deliberazioni debbano essere spostate dalla Giunta al Consiglio. In realtà quindi la Giunta mantiene una certa discrezionalità nel suo modo di controllare i Comuni, e questo per un qualche verso mi fa un pochettino più di impressione. Perché? Perché la formula suggerita dalla Commissione non è "deve", ma è "può", quindi a un certo punto la Giunta regionale potrebbe omettere questo adempimento, lasciando quindi invariati i dati, i parametri che qui sono indicati, e, nell'ipotesi di una inflazione abbondante, rendere sostanzialmente nulla o vana o insignificante la disposizione stessa della legge, che prevede che entro certi limiti, che in questo momento rapportiamo a certe cifre, la competenza spetti alla Giunta. Quindi in qualche verso resta, se la formula rimane così, nella discrezionalità della Giunta di determinare questi spostamenti, e quindi di incidere concretamente sul modo di operare del comune. Quindi il termine "possono", ripeto, pur approvato da noi in commissione, mi lascia perplesso sotto questo profilo, perché consente una discrezionalità alla Giunta che al limite potrebbe portare alla vanificazione della norma.

Ma l'altra preoccupazione che ho e che giustamente l'assessore ha sottolineato, è quella della ipotesi di impugnativa da parte del Governo, di rilievo da parte del Governo, su questo comma. Personalmente ritengo che per i

motivi che qui si sono detti circa la delega, non mi pare di correre molti rischi, ma sull'ultimo argomento che ho proposto all'attenzione del Consiglio, qualche maggiore preoccupazione io l'avrei, tanto più che assistiamo in questo periodo a una specie di morsa del Governo centrale rispetto all'esplicarsi di tutte le competenze locali, comprese le nostre, e non vorrei quindi che una norma di questo genere fosse, lo dico fra virgolette, per non mancare di riguardo al Governo, ma per certo verso lo dico con significato politico, non vorrei che fosse un pretesto per il Governo, non sulla base della delega, ma sulla base dell'ulteriore osservazione che ho fatto io, circa la discrezionalità e la ipotesi di vanificazione della norma da parte della Giunta, non vorrei che questo potesse costituire un motivo per il Governo di impugnare o, comunque, di fare un rilievo, e successivamente eventualmente di impugnare la nostra norma. Ora in un momento come questo, pur apprezzando sinceramente, avendo dato a suo tempo il mio voto per una norma di questo genere, proprio per adeguare automaticamente questa legislazione o questa parte di legislazione alle effettive occorrenze e necessità dei comuni, ripeto, pur avendo dato questo voto, sarei portato cioè a non correre il rischio di dare almeno una scusa al Governo di Roma per impugnare la legge, perché, ripeto, sotto il profilo della discrezionalità della Giunta ho l'impressione che qualche grossa preoccupazione o qualche rilievo potesse essere mosso. Quindi, sotto questo profilo sarei più portato ad aderire, anche se per motivi completamente diversi, alla proposta della Giunta regionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Io intanto devo dire subito che sono per il mantenimento della modifica apportata dalla commissione, e al di là della

questione di metodo, che non mi piace mai che l'esecutivo introduca all'ultimo momento modificazioni a quanto è stato trasmesso da parte degli organi legislativi a precedenti disegni di legge, al di là di questo a me sembra che anche questa disputa attuale non può essere considerata in modo astratto, in quanto vi sono dei principi e delle norme che sono già definite nell'ambito della legge. Si stabiliscono dei valori, dei limiti, dei massimali a seconda di determinate situazioni. Ora viene assegnato poi un compito preciso di aggiornamento di queste aliquote, ma, si dice, secondo l'andamento del numero indice dei prezzi al consumo, come risultano dai dati ufficiali dell'ISTAT, relativo all'arco di periodo considerato. Ma la discrezionalità è condizionata, non è un fatto limite, per cui a un certo momento la Giunta fa quel cavolo che vuole, scusate il termine. No, il Presidente e la Giunta può modificare questi valori a condizione che nel corso di quell'arco temporale, quindi qui mi pare che per l'arco di periodo considerato si intende l'anno, ebbene, siano maturate delle condizioni e cioè ci sia stato un tasso di inflazione, un aumento dei prezzi tale da rendere vano l'elemento quantitativo che è stato introdotto nell'ambito della legge. Da questo punto di vista siamo anche noi molto gelosi di togliere prerogative al Consiglio e di darle all'organo esecutivo, però mi pare che la discrezionalità della Giunta è condizionata al maturare di elementi che devono essere configurati dai dati ufficiali dell'ISTAT, che può, dice giustamente il collega Paris, però applicare o non applicare. Colleghi, abbiamo aspettato non so se due, cinque, dieci o vent'anni ad aggiornare queste aliquote, be', adesso stiamo attenti, non vorrei che soltanto questa preoccupazione che la Giunta fra un anno non adeguasse i valori agli eventuali scatti dei costi, alla fine, sollevasse non so che cosa! C'è anche un altro potere, oltre a quello della Giunta: se la Giunta non provvede

ad utilizzare l'ultimo comma dell'art. 3, che vi dà la possibilità di introdurre, c'è un potere del Consiglio, che è quello di presentare una proposta modificativa, che tenendo conto di quello che è stato il tasso, l'aumento del costo, ecc. ecc. dica: quelle aliquote vanno spostate da 4 a 5, da 6 a 8, da 10 a 12, da 20 a 22. Cioè voglio dire: il potere rimane fondamentalmente un potere del Consiglio, se si vuole stabilire una norma precisa, ma quando diciamo "fissati determinati criteri, la Giunta, nel corso del tempo, nell'arco di un anno, considerato che avvengono determinate circostanze, ha la possibilità di modificare", non mi pare che le diamo una delega legislativa, le diamo la facoltà di adeguare una determinata situazione a dei fatti oggettivi e la vincoliamo ai contenuti, al merito di quei fatti che si sono verificati. Quindi io rimarrei su questa dizione della commissione, e poi vedremo, cioè la Giunta tenga conto che si è fatta la norma nell'ambito di questa legge, perchè essa venga applicata, nel caso che maturino condizioni tali che possano quindi mettere in difficoltà i nostri comuni. Non la si è fatta soltanto così come una mozione di affetto o come una semplice affermazione di principio. Quindi la Giunta ha un dovere, prima di tutto di carattere morale, oltre che politico, e nel caso che questo non venisse esercitato, io credo che il Consiglio ha la sua piena sovranità per ritornare sulla legge e quindi modificarla in seguito.

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore Bertorelle.

**BERTORELLE** (assessore enti locali - D.C.): Cons. Virgili, mi pare che sia chiaro lo scopo per il quale la Giunta ha fatto questa osservazione; non vorrei che si criticasse la Giunta, nel momento in cui la Giunta si preoccupa di evitare motivi di illegittimità. Mi pare che sia doveroso — non è una proposta della Giunta, ma della

Commissione, — la Giunta fa presente queste tesi, e il modo con il quale io ho fatto presente questa situazione mi pare che sia stato non perentorio, ma che sia stato un invito rivolto al Consiglio di vedere se non ci siano motivi di illegittimità, se cioè il Consiglio stesso possa condividere o meno perplessità che ci sono; io ho parlato di perplessità. Ad ogni modo io devo prendere atto, che almeno da quanto è venuto fuori dalla discussione, proprio il Consiglio, che eventualmente dovrebbe essere geloso di alcune prerogative, non fa difficoltà nell'ipotesi che ci fosse una certa forma di delega alla Giunta in questo settore. Comunque, l'intervento del cons. Benedikter ha fatto ripensare un po', sia pure nel poco tempo che avevamo a disposizione, per vedere di riempire un po' questo testo della commissione e per dare un maggiore vincolo alla Giunta regionale; e allora l'emendamento che si penserebbe di proporre ricalca il testo della Commissione e introduce una novità che subito sarà compresa dai consiglieri: "I limiti di competenza indicati nel comma precedente possono essere modificati qualora l'indice annuale dei prezzi di consumo, come risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT, registri una variazione superiore al 10 per cento nel corso dell'anno". Ecco, questa è l'ulteriore precisazione. "L'adeguamento dei limiti a tale variazione viene effettuato con D.P.G.R. previa deliberazione della Giunta stessa". Allora mi pare che, scattato questo congegno di almeno il 10 per cento, sia una cosa automatica da parte anche del Presidente. Se non ci sono difficoltà, allora lo presentiamo.

PRESIDENTE: Meidet sich noch jemand zum Abänderungsantrag zu Wort?

Ulteriori interventi sull'emendamento?

Es wurde ein Zusatzantrag vorgelegt.

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo.

E' sostitutivo di quello presentato prima. Lo ritirate il primo?

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sì.

PRESIDENTE: Der neue Zusatzantrag - es ist ein Zusatzabsatz zu dem von der Kommission verabschiedeten Artikel - lautet:

*Il nuovo emendamento — trattasi di un comma aggiuntivo approvato dalla commissione — è il seguente:*

"I limiti di competenza indicati nel comma precedente possono essere modificati qualora l'indice annuale dei prezzi al consumo, come risulta dai dati ufficiali dell'Istat, registri una variazione superiore al 10 per cento nel corso dell'anno. L'adeguamento dei limiti a tale variazione viene effettuato con D.P.G.R. previa deliberazione della Giunta stessa".

Wer meidet sich noch zu diesem Zusatzantrag zu Wort? Niemand. Wir stimmen über diesen Zusatzantrag ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Zusatzantrag ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

Wer wünscht das Wort zum abgeänderten Artikel 3? Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Artikel 3 ist mit zwei Stimmenthaltungen genehmigt.

*Chi chiede la parola in merito all'emendamento aggiuntivo? Nessuno. Votiamo l'emendamento. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? L'emendamento è approvato con due astensioni. Chi chiede la parola sull'art. 3 così emendato? Nessuno. Votiamo. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? L'art. 3 è approvato con due astensioni.*

## Art. 4

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, modificato dall'articolo 28 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è sostituito dai seguenti nuovi comma:

“Le deliberazioni per lavori od acquisti devono indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi.

“Per quelle relative a lavori, acquisti e forniture la cui spesa complessiva presunta non superi le lire 10.000.000, sono sufficienti preventivi sommari di spesa e gli stessi non sono soggetti a pareri tecnici”.

Zum Artikel 4 wurde ein Abänderungsantrag eingereicht, unterzeichnet von den Abgeordneten Betta und Crespi. Er lautet:

*E' stato presentato un emendamento all'art. 4 a firma dei consiglieri Betta e Crespi:*

“Qualora per cause imprevedibili al momento della deliberazione, si rendesse necessaria la spesa maggiore, dovrà essere elaborata la perizia suppletiva soggetta al parere dei competenti organi tecnici ai sensi dell'art. 58 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29”.

Ha la parola il cons. Betta per l'illustrazione di questo emendamento.

BETTA (P.R.I.): Grazie. Mi pare che l'illustrazione sia anche superflua, in quanto il testo della Giunta è chiarissimo, cioè il senso è questo: d'accordo che si preveda una spesa di 10 milioni, ma chi mi dice che nell'esecuzione dei lavori non diventino 15-20 o 32? In questo caso non si saprebbe cosa fare, perchè è già stata deliberata nei 10 milioni e basta. Allora io dico: fissiamo

una cifra, ma dove si dice che è necessaria una spesa maggiore al 20 per cento, tanto per dare un significato, dovrà essere elaborata una perizia suppletiva soggetta al parere dei competenti organi tecnici. Ciò perchè non ci sia il giochetto di chi vede un lavoro da farsi del costo magari di 20-30 milioni, fa tutti i preventivi, ecc., poi nel corso dei lavori, come sempre succede, viene superato ampiamente, e almeno in questo caso noi ci mettiamo un limite, entro il quale va bene così, oltre il quale dobbiamo pure farci arrivare una perizia suppletiva soggetta a questi competenti organi tecnici.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Paris.

PARIS (D.C.): Mi pare che in sostanza l'emendamento, a meno che io non prenda un abbaglio così ad una lettura velocissima, sostanzialmente è un equivoco, perchè? Perchè o questo supera di spesa lo proporzioniamo alla cifra dei 10 milioni, cioè a questo importo, e allora credo che non abbia bisogno di un motivo di esistere, perchè sappiamo benissimo che entro certi limiti queste maggiori spese si determinano, e non per causa degli amministratori, ma non fosse altro che per l'andamento del costo della vita, e non certo per un tentativo o per una intenzione del Consiglio o comunque degli organi comunali di barare al gioco, per così dire; o questo termine, questo limite nuovo lo facciamo di una certa consistenza, e allora cambiamo la natura stessa dell'articolo. Faccio una esemplificazione: se da 10 portiamo a 20, evidentemente è un altro limite, entro il quale, se proprio vogliono, i comuni fanno quelle ipotesi, alle quali accennava il proponente, e che certamente sono riprovevoli, però con questo limite, a meno che non lo portiamo alle stelle, ma allora, ripeto, perde ogni significato la proposta di modifica che qui stiamo discutendo. Quindi, in sostanza, c'è un limite basso, è più che

ragionevole rispetto all'andamento corrente delle spese, dei costi e a qualche modesto completamento che, in corso di lavori, si sa che quasi sempre si rendono necessari. Se lo portiamo alto non evitiamo l'inconveniente al quale ho accennato, e che pare la motivazione più sostanziosa dell'emendamento proposto, e inoltre modifichiamo il significato di questa nuova normativa; quindi tenderei a respingerlo in maniera categorica.

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore.

**BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.):** Dico francamente che, così, presi alla sprovvista, e avendo visto pochi minuti fa questo testo, può darsi benissimo che anche la risposta nostra non sia intonata all'emendamento. Credo che in materia così delicata, bisognerebbe presentarlo prima per aver modo di esaminare tutto il problema. Poco fa un collega presentava, ad esempio, sempre in materia di lavori pubblici, delle perplessità ed eventualmente l'opportunità di presentare degli emendamenti. E ci siamo fermati un momento a parlare, e poi abbiamo detto: lasciamo stare, perchè sono cose che si toccano queste, bisognerebbe toccarle veramente dopo aver fatto un ampio esame e non in seduta di Consiglio. Ad ogni modo mi pare di capire che la preoccupazione del cons. Betta e del cons. Crespi sia che ci si possa avvalere delle forme più snelle previste dall'art. 4, che modifica il secondo comma dell'art. 38, quando si tratta di lavori che non superano i 10 milioni e la preoccupazione è che i comuni ricorrano ad artifizii facendo diversi stralci di 10 milioni e così superare ed evitare queste procedure, questi adempimenti. Ora bisogna tener presente che l'articolo approvato poco fa, l'art. 3, aumentando i valori, limita assolutamente queste forme di evasione dalla legge, che ci sono, lo sappiamo. Quindi discutiamo l'art. 4, dopo aver aggiornato

i valori dell'art. 3, e abbiamo eliminato una gran parte di motivi per i quali si ricorreva da parte dei comuni a queste scappatoie.

Cio premesso, pensare che anche la prevista norma di agevolazione per i lavori fino a 10 milioni possa essere evasa, è veramente fare un processo alle intenzioni, e non mi sentirei di accettare questo emendamento in questo momento, ritenendo che la norma dell'art. 4 sia sufficiente a superare le difficoltà, specialmente se viene dopo l'art. 3.

**PRESIDENTE:** La parola per la seconda volta al cons. Betta.

**BETTA (P.R.I.):** La ringrazio, signor Presidente. Che l'emendamento venga respinto, in definitiva, non è che mi stupisca molto e posso anche capire l'impostazione differente, la mia dalla vostra, e non ne faccio assolutamente scandalo. Quello che invece mi scandalizza un po' sono le ragioni per cui viene respinto. Anzi tutto, signor assessore Bertorelle, se voi siete presi alla sprovvista da questi emendamenti, cosa dovremmo dire noi? Emendamenti ne abbiamo avuti...il nuovo art. 7 bis e un art. 9, un emendamento sostitutivo, ci sono stati consegnati cinque minuti dopo che io avevo consegnato questi alla Presidenza del Consiglio quindi per lo meno facciamo il valzer assieme su queste cose! In secondo luogo non è vero che l'art. 3 sia sufficiente, perchè l'art. 3 parla di alienazioni, acquisti di mobili, immobili, ecc. ecc., mentre l'art. 4 parla di lavori; è ben differente l'acquistare le sedie per la nuova sede della Giunta o eseguire determinati lavori, e non riesco a capire questa sua posizione.

Io avevo proposto - il collega Paris non c'è - avevo proposto poi "una spesa superiore o maggiore al 20 per cento" e quindi mi pareva di restare abbastanza in campana. Comunque, vedremo cosa ne uscirà dalla votazione.

**PRESIDENTE:** Ha la parola il cons. Zanghellini.

**ZANGHELLINI (P.P.T.T.):** Io mi permetto, data la discussione avvenuta sull'art. 4, di far presente, signor assessore, che per conciliare, anche nello spirito dell'art. 4, quello proposto dal collega Betta e quello che è l'intenzione di questo art. 4 cioè evitare in un domani una sommatoria di importi di 10 milioni, così da evadere quello che è uno spirito limitativo dell'autonomia economica del comune, mi permetto di proporre che nella frase "per quelle relative a lavori, acquisti e forniture, la cui spesa complessiva presunta", si sostituisca la parola "presunta", con la parola "di capitolato". Con "il capitolato" noi mettiamo anche quel 20 per cento in più e 20 per cento in meno che è previsto dai capitolati, e che rispetta sempre e lo spirito e la sostanza dell'importo di 10 milioni, di cui l'amministrazione comunale è all'altezza di disporre. Non so se mi sono spiegato ma se noi mettiamo "capitolato", domani sarebbe illegittima una sommatoria di importi che può portare o 10-20-30 milioni; e questa credo sia l'intenzione e il pensiero del collega Betta e anche miei.

Credo che un'aggiunta con la parola "capitolato" comporterebbe una chiarificazione dell'articolo e anche una limitazione, pur nell'autonomia comunale.

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore Bertorelle.

**BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.):** Cons. Zanghellini, non credo che ciò possa modificare molto la sostanza della cosa, - la ringrazio della collaborazione -, non credo che possa modificare molto il problema l'aggiunta della parola "capitolato". Quando si parla di "spesa presunta", effettivamente è spesa presun-

ta in base alla documentazione, quindi al capitolato, Quindi la parola "presunta" comprende tutto, anche la parola "capitolato". Ecco. E allora anche se noi ci mettessimo quella specificazione, che è specifica rispetto a quella generale presunta non risolveremmo il problema sollevato dal cons. Betta e sul quale abbiamo i nostri dubbi.

**PRESIDENTE:** Ha la parola per la seconda volta il cons. Zanghellini.

**ZANGHELLINI (P.P.T.T.):** Mi sono spiegato male, signor assessore, ma il fatto che noi specifichiamo con la parola "capitolato" un importo di 10 milioni, e siccome il capitolato già per quello che è il contenuto, per quelli che sono gli articoli del capitolato, dà la facoltà alle due parti contrattuali, sia all'ente appaltante che all'appaltatore, di rimanere legalmente nei limiti del più 20 per cento e meno 20 per cento, sempre rispettando l'importo di 10 milioni, abbiamo quell'elasticità di cui parlava il cons. Betta e nello stesso tempo una limitazione assoluta a non avere una sommatoria di decine di milioni e evadere così lo spirito della legge, che è quello di dare una limitazione all'autonomia economica del comune. Mi sembra che questo è importantissimo.

**PRESIDENTE:** Wer wünscht zu diesem Abänderungsantrag das Wort?

Cons. Betta, lei dice 20 per cento, perchè non era scritto. Una spesa maggiore del 20 per cento, no?

Wünscht noch jemand das Wort? Wenn nicht, stimmen wir über den eben verlesenen Abänderungsantrag ab.

Qualcun altro chiede la parola? Se nessuno desidera intervenire votiamo l'emendamento testè letto.

Wer ist für den Abänderungsantrag so wie er verlesen wurde? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Der Abänderungsantrag ist mit 7 Enthaltungen und zwei Ja-Stimmen abgelehnt.

*Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo, presentato dai cons. Betta e Crespi: è respinto a maggioranza con 2 voti favorevoli e 7 astenuti.*

*Metto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.*

Die Sitzung ist geschlossen. Der Regionalrat tritt wieder am Nachmittag um 15 Uhr zusammen.

*La seduta è sospesa e rinviata alle ore 15.*

(Ore 12.30).

Ore 15.20

PRESIDENTE: La seduta riprende.

#### Art. 5

Al primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 32 la legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, le parole: "ad eccezione di quelle di attuazione di altre precedenti già divenute esecutive", sono sostituite dalle parole: "soggette a controllo".

Il terzo comma dell'articolo 44 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è sostituito dal seguente nuovo

comma:

"Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare alla Giunta provinciale reclamo avverso le deliberazioni soggette al controllo della stessa, e opposizione a tutte le deliberazioni al Consiglio comunale, il quale ne sarà informato nella prima seduta. L'ufficio preposto alla vigilanza sugli enti locali della Provincia, rispettivamente il segretario comunale, ne accusano ricevuta".

Zum Artikel 5 ist ein Abänderungsantrag eingereicht worden. Er lautet:

Emendamento a firma Betta e Crespi: "Al 1 comma dell'art. 44 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 32 della L.R. 31 marzo 1971, n. 6, le parole: "Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, ad eccezione di quelle di attuazione di altre precedenti, già divenute esecutive", sono sostituite dalle parole: "le deliberazioni del Consiglio, quelle della Giunta adottate con i poteri del Consiglio a termini dell'art. 23 e quelle comunque soggette a controllo di merito".

La parola ai cons. Betta per l'illustrazione.

BETTA: (P.R.I.) La ringrazio, ma non mi pare neanche necessario. Questo emendamento mi pare più specificativo di ciò che leggiamo nel testo della commissione.

PRESIDENTE: La parola ai cons. Betta.

BETTA (P.R.I.): Al 1 comma il testo della Giunta dice: le parole "ad eccezione di quelle di attuazione di altre precedenti, già divenute esecutive" sono sostituite dalle parole "soggette a controllo". Io dico invece che sono sostituite con le parole: "le deliberazioni del Consiglio, quelle della Giunta adottate con i poteri del

Consiglio, a termini dell'art. 23 e quelle comunque soggette a controllo di merito". Non saprei veramente cosa c'è da cambiare, è una formulazione differente, più ampia, se vogliamo.

*(Interruzione)*

PRESIDENTE: Ancora la parola al cons. Betta.

BETTA (P.R.I.): No, era solo per dichiararmi per lo meno perplesso nel vedere un consigliere, in questo caso anche se Presidente di commissione, che, scrollando la testa, torna al proprio posto, come dire che il cons. Betta e il cons. Crespi, in questo caso anche se indirettamente, scrivono delle cose che non stanno nè in cielo, nè in terra. Ora può anche darsi che io le spieghi male e che il Presidente della Commissione le capisca peggio, ma io non mi permetterei mai certi gesti di disapprovazione quando, in definitiva, il mio colloquiare in questo caso è con l'assessore agli enti locali. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris.

PARIS (D.C.): Sarei tentato di parlare per fatto personale. Ma qui si concentra il merito con il fatto personale. Ora, chiaro come il sole che finchè un consigliere non viola le norme di comportamento, il cui controllo è solo deputato al Presidente, nessun collega può rimproverare atteggiamenti. Secondo: se l'on. cons. Betta, che si è premurato di presentare un emendamento affinché la legge sia più chiara, dice lui, avesse avuto la bontà di giustificare dove la chiarezza introduceva, probabilmente il mio disappunto sarebbe stato di natura diversa. Perché? Perché, se interpreto bene questo emendamento, ho l'impressione che presupponga una confusione di concetti, perchè le deliberazioni della Giunta, adottate in sostituzione del Consiglio, che è la parte che lui introduce come chiarimento, anche

quelle in questo sostitutive del Consiglio sono soggette allo stesso tipo di controllo delle deliberazioni consiliari. Non è che modificandosi l'organo che assume la deliberazione, in sostituzione di altro organo, questo stesso fatto porti la deliberazione ad essere soggetta a un controllo diverso; quindi, secondo me, l'introduzione del "comprese le deliberazioni della Giunta, adottate in sostituzione del Consiglio" — adesso letteralmente non ricordo, perchè l'ho letto in fretta, ma il concetto è questo — è una confusione di concetti, se capisco bene. Ma faccio un po' di riserva perchè io l'ho letto in fretta e il proponente non ce l'ha spiegato; ergo, può darsi che voglia dire tutta un'altra cosa.

La mia osservazione così di sfuggita era questa: dico che difficilmente si crea chiarezza nella legge, cioè nella disposizione, nella norma, quando si sovrappongono situazioni e concetti identici o assorbiti da altre norme; perciò resto dell'avviso che l'emendamento così proposto, o non è giustificato, ma allora saremmo tutti giustificati perchè non l'abbiamo capito, in quanto non ci è stato spiegato, oppure è una sovrapposizione di concetti che certamente non fanno e non concorrono a fare chiarezza nella legge.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Quello che ha detto l'assessore Paris, vale anche per la Giunta, nella parte in cui spiegava che il testo della Giunta è comprensivo anche di questa ulteriore specificazione presentata dal cons. Betta. Io mi limito a dire che il testo nostro è stato lungamente esaminato prima in Giunta, poi in commissione, e che io non mi sento assolutamente di apportare modificazioni, per quello che mi riguarda evidentemente e non per quanto riguarda il Consiglio su una materia dove

ogni parola ha il suo significato. Mi pare che il testo presentato dalla Giunta sia sufficientemente esplicativo in un nuovo ordinamento dei controlli.

Per questo mi dispiace di non poter dare approvazione, come Giunta, al progetto.

**PRESIDENTE:** Wenn sich niemand mehr zu Wort meldet, stimmen wir über den soeben verlesenen Abänderungsantrag ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Abänderungsantrag ist mit zwei Ja-Stimmen und sechs Stimmenthaltungen abgelehnt.

*Metto in votazione l'emendamento Betta e Crespi: è respinto a maggioranza con 2 voti favorevoli e 6 astensioni.*

*Metto in votazione l'articolo 5: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.*

#### Art. 6

Dopo il primo comma dell'articolo 44 bis della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, istituito con l'articolo 33 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, sono inseriti i seguenti nuovi commi:

“Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme giuridiche che ne regolano la competenza, ne disciplinano il procedimento di formazione, ne stabiliscono i presupposti o ne vincolano il contenuto, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

“Non sono sottoposte al controllo di legittimità le deliberazioni di mera esecuzione di atti regolamentari già esecutivi, quelle prive di contenuto dispositivo, quelle che impegnino o liquidino spese a calcolo o provvedano al pagamento di spese fisse, nonché le deliberazioni di cui al terzo comma dell'articolo 38.

“Gli atti non soggetti al controllo divengono

esecutivi a pubblicazione avvenuta ai sensi del primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29”.

Metto in votazione l'art. 6: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

#### Art. 7

Il terzo comma dell'articolo 45 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è sostituito dai seguenti nuovi commi:

“Sono sottoposte al controllo di merito oltre a quello di legittimità, le deliberazioni riguardanti i seguenti oggetti:

- 1) regolamenti o provvedimenti di portata generale aventi analogia materia, ad eccezione di quelli edilizi o degli strumenti urbanistici;
- 2) bilanci e loro variazioni;
- 3) impegni di spesa vincolanti il bilancio oltre cinque anni;
- 4) deliberazioni volte a costituire o estinguere o modificare consorzi fra Comuni o altri enti o a parteciparvi, nonché quelle relative alla partecipazione a società;
- 5) deliberazioni di costituzione o soppressione di aziende speciali.

“Sono soggetti al controllo previsto dal presente articolo anche i regolamenti organici del personale, compreso il trattamento economico”.

Metto in votazione l'art. 7: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Wer meldet sich zu Artikel 7 zu Wort? Niemand. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Artikel 7 ist mit zwei Stimmenthaltungen genehmigt.

Es wurde der Artikel 7 bis als Abänderungs-

antrag von seiten des Regionalaussschusses eingereicht.

Emendamento aggiuntivo, presentato dalla Giunta:

**Art. 7 bis**  
(di nuova istituzione)

Dopo il primo comma dell'articolo 52 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è aggiunto il seguente nuovo comma:

“Il termine indicato nel comma precedente, nel caso in cui trattasi di commissario incaricato della reggenza straordinaria di amministrazioni comunali, può essere ulteriormente prorogato per il tempo necessario per poter effettuare le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi delle amministrazioni comunali medesime, in base alle disposizioni contenute nella legge regionale che disciplina tale materia”.

Ha la parola l'assessore Bertorelle per l'illustrazione.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Questa mattina è stato distribuito il testo di questo emendamento, assieme ad altri due; a me spettava il compito di illustrarlo brevemente. Questa disposizione tende ad armonizzare le disposizioni in materia di commissari straordinari, che sono contenuti nella legge per l'ordinamento dei comuni, con le disposizioni che riguardano le gestioni ordinarie, che sono contenute nella legge per le elezioni comunali. Effettivamente oggi, indipendentemente dalla legge 3 gennaio 1978, n. 3, che si riferisce alla unificazione dei turni elettorali, esiste fra le due leggi, la legge n. 29 dell'ordinamento dei comuni e quella sulle elezioni comunali, una certa discordanza. Infatti, in base all'art. 10 del testo coordinato della legge per le elezioni comunali è

possibile che la gestione commissariale si protragga al massimo sei mesi; invece, nell'art. 52 della legge n. 29 sull'ordinamento dei comuni si dice che il commissario può rimanere in carica per un periodo massimo di 3 mesi. Ecco, allora occorre approfittare di questa occasione per armonizzare situazioni che sono presentate diversamente nelle due leggi, tenendo presente anche quella questione che esamineremo nel disegno di legge n. 81, che viene successivamente all'ordine del giorno, cioè il problema della unificazione dei turni elettorali. In questo senso quindi, la proposta della Giunta di presentare una norma, nella quale si fa riferimento “in base alle disposizioni contenute nella legge regionale che disciplina tale materia”. E la legge che disciplina tale materia è quella che segue dopo, all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Grazie, Presidente, ma posso anche far rapidamente. Dico subito che noi non accogliamo questa proposta dell'art. 7 bis da parte della Giunta. La cosa ci meraviglia alquanto, proprio perchè, signor assessore, è in discussione in un successivo disegno di legge ancora la materia di ordinamento dei comuni e, come lei sa, c'è giacente un disegno di legge di iniziativa consiliare, che propone un certo metodo di unificazione progressiva dei turni delle elezioni suppletive, in modo da ricondurre i nostri comuni al quadro delle elezioni generali amministrative, in una serie di emendamenti che lei ha presentato, che tende, sia pur in tempi diversi, a questo processo. Ora qui si introduce invece una cosa completamente all'opposto e, secondo me, estremamente grave, mi consenta, da parte appunto dell'assessore, che dovrebbe in modo particolare essere geloso custode della sovranità dei poteri dell'ente locale. Ora lei dice: c'è una legge che parla di tre mesi, una legge che

parla di sei, ebbene a questo punto diciamo "tempo illimitato", per cui "può essere ulteriormente prorogato per il tempo necessario per poter effettuare le elezioni, per il rinnovo, ecc. ecc." Ed è qui dove non ci troviamo. Quando il legislatore ha stabilito in modo tassativo il primo termine dei tre mesi, è perchè tendeva soprattutto a garantire che da parte delle popolazioni non venisse tolta loro assolutamente la sovranità di esprimere i propri rappresentanti, le proprie amministrazioni comunali, e dall'altra parte si dovesse considerare l'amministrazione straordinaria solo come un fatto abbastanza limitato nel tempo, che non intaccasse il principio della sovranità popolare, e quindi quella dialettica ovviamente politica, estremamente necessaria tra le istituzioni e le varie forze operanti nell'ambito della comunità locale. Ora io capirei se, secondo un certo principio appunto che vuole essere di strenua difesa dell'amministrazione come espressione della sovranità popolare, lei introducesse un termine di mandato limitato, nel senso che quando si manifestano situazioni come queste, dato che stabiliamo che i comuni devono essere eletti di cinque anni in cinque anni, non ricominciamo sempre da capo a contare i tempi, per cui un comune ha votato nel '74, rivota nel '76 o nel '77 come l'attuale turno dei comuni e noi ricominciamo a considerare i cinque anni dal 1977, non dal '74. Un modo corretto sarebbe quello di considerare le azioni suppletive come un fatto del tutto straordinario, all'interno però del periodo dei cinque anni; allora recuperiamo quei comuni nel quadro complessivo delle elezioni generali amministrative, ma non attraverso un mandato, illimitato come questo, quindi ad un reggente straordinario, a una persona eletta e espressa esclusivamente da parte del potere esecutivo con determinati compiti, ma che frena e blocca ogni possibilità di rapporto tra le istituzioni e i cittadini, fra le istituzioni e

le forze sociali, le istituzioni e le forze politiche e che quindi riduce veramente il comune a un semplice esecutore, attraverso una persona di fiducia, di quelle che sono le funzioni stabilite dalla legge e dal legislatore. Quindi noi siamo dell'avviso che si debba mantenere in modo tassativo il termine dei tre mesi; semmai, se una correzione va fatta, va fatta nel ritornare all'origine, e in secondo luogo, se si deve eventualmente mutare qualcosa, deve essere fatto solo per ricondurre al riconoscimento dei cinque anni, e quindi al carattere tutto straordinario, particolare delle elezioni, dei fatti suppletivi, che possono succedere, ma anche questi da ricondurre alla sovranità popolare, nel senso che si consenta le elezioni o a loro volta il termine dei tre mesi del commissario, in modo quindi da poter poi ricollegare quel determinato comune al turno delle elezioni generali amministrative. Cioè non siamo assolutamente d'accordo di allargare ulteriormente i poteri discrezionali della Giunta, dell'esecutivo, in questo caso in modo particolare di affidare al commissario straordinario un potere così limitato nel tempo come viene previsto da questo art. 7 bis. Credo appunto che sarebbe corretto, a giudizio nostro, signor assessore, se la Giunta ritirasse un tale emendamento e riconducesse eventualmente anche on confronto come questo all'interno della legge successiva, la 81, che vorrebbe quindi anche disciplinare questi aspetti particolari dei turni elettorali e delle elezioni suppletive. Così com'è a noi non va, quindi lo respingiamo, ma riteniamo anche che se fosse mantenuto, ci autorizzi a pensare che ci sia anche un certo attacco in questo senso, che viene mosso alla sovranità dei Consigli comunali e quindi anche dei cittadini, di disporre al termine dei 3 mesi stabiliti dalla legge precedente per andare al rinnovo degli organi comunali. E questo ci sembra il modo di dare sovranità all'autonomia, questo ci sembra il

modo di rafforzare quella che consideriamo la vita delle istituzioni locali, la dialettica delle forze politiche e non, invece, quella di dare in questo modo uno strumento, che potrebbe anche essere utilizzato in modo scorretto. Lei capisce che in questo modo ogni volta che si manifesta una necessità per andare a un certo tipo di confronto, a una determinata soluzione di carattere più avanzato rispetto a certi rapporti di forza, rispetto a una certa dialettica politica in ogni Consiglio comunale, ebbene qui si fa il blocco, si fa il ricatto, si sciolgono gli organismi eletti dal popolo, si introduce il commissario, perchè il commissario può garantire non di attutire lo scontro politico per tre mesi, ma magari durare anche tre anni...

*(Interruzione)*

VIRGILI (P.C.I.): Come no? Qui non dice un cavolo. Qui lei mi dice che vuole sopperire ai limiti stabiliti...

*(Interruzione)*

VIRGILI (P.C.I.): Ma io so che nella pratica fate delle cose che, scusate, sono veramente obbrobriose, nella pratica: quella, signor Presidente, di andare alle elezioni prossime del 17 maggio senza assolutamente aver adeguato la nostra normativa legislativa ad alcune innovazioni della legge dello Stato, che avrebbe consentito risparmio di energie, di mezzi finanziari e di tante altre cose alle forze politiche della nostra Provincia.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Noi il nostro dovere l'abbiamo fatto in tempo...

VIRGILI (P.C.I.): Quale dovere?

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Di presentare la proposta di legge...

VIRGILI (P.C.I.): Sì, ma che cosa avete fatto per sollecitare il Presidente del Consiglio a convocare il Consiglio? E' un'osservazione critica che non risparmiamo neanche al Presidente del Consiglio regionale. Non la risparmiamo questa a nessuno. Ad ogni modo ce ne sono delle altre, signor Presidente della Giunta. Lei è stato tanto scrupoloso, che sono sette mesi che giace di fronte al Consiglio regionale una proposta di legge a firma di quasi tutti i gruppi parlamentari qui presenti sulla questione di disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale, e lei quattro giorni fa ha presentato, candido candido, un suo disegno di legge, quando il rappresentante del partito di maggioranza è firmatario di questo disegno di legge. Ma magari questo è un problema di metodo, di costume, che lei forse non riesce a cogliere appieno, e quindi non voglio accentuare la polemica su questa questione! Qui c'è un principio che non accettiamo, che respingiamo, perchè è un attacco alla sovranità delle nostre popolazioni, e diventa un elemento che va ad inficiare il potere reale dell'istituto locale del comune, perchè potete utilizzarlo finchè volete, signor Presidente: quando non vi va di modificare una maggioranza, perchè non avete i numeri e significa fare delle scelte politiche, fate presto a decidere di sciogliere il Consiglio comunale, come ad Ala o come in altri comuni in questi giorni, nominate il vostro commissario, vi garantisce una vita amministrativa, corretta, ma piatta, e quindi tirate avanti, due, tre, quattro anni, quanto vi serve per ricongiungervi al turno delle elezioni amministrative. Qui non ci sono tempi, anzi si è criticato da parte dell'assessore questo scompenso fra i tre e i sei mesi, ma qui non viene fatta nessuna precisazione di merito, temporale. Ora non ci va il principio e non ci va tanto meno questa discrezionalità in senso assoluto, che viene riservata all'esecutivo.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Sì, molto brevemente, signor Presidente, per esprimere anche da parte del gruppo socialista l'assoluta contrarietà ad una proposta come quella che l'assessore tenta di introdurre nel disegno di legge n. 91 e che instaurerebbe una reggenza commissariale parificabile a quella di podestà, tanto per fare un paragone di moda, e che noi non possiamo certamente accettare. Esisteva, nel momento in cui la I commissione ha esaminato questa tematica, questa problematica, un disegno di legge di iniziativa dei colleghi comunisti, che prendeva in considerazione la possibilità di assolvere, di soddisfare al principio dell'accorpamento, che noi condividiamo e riteniamo perfettamente allineato alla nostra concezione, in materia di razionalizzazione dei momenti elettorali, che però è stato respinto con motivazioni che hanno trovato suffragio anche da un esperto giurista, e che sembra dover escludere la possibilità di ridurre il mandato per i Consigli che si dovessero rinnovare in seguito a crisi, a nomina di gestione commissariale, ridurre il mandato al di sotto dei quinquenni, come prevede la legge e la Costituzione. Io credo però che la proposta dei colleghi comunisti, che una parte per lo meno della commissione regionale aveva anche accettato e fatto propria, sia molto migliore di questa proposta che invece attribuisce alla gestione commissariale la possibilità di occupare tutto il tempo necessario per raccordare il momento, la scadenza elettorale, soddisfacendo al principio dell'accorpamento. Io credo che non è accertato che la proposta avanzata in quella sede sia veramente anticostituzionale, se è vero che la nostra Regione ha questa competenza primaria e che nel caso specifico di una reggenza straordinaria, e di fronte al caso straordinario, potrebbe prevedere che in quell'ipotesi si può far luogo ad una

elezione di un Consiglio comunale, che abbia durata inferiore a quella normalmente affidata all'organo elettivo del Consiglio comunale.

Osserviamo che la tematica sarà ben difficile poterla esaurire e discutere e soddisfare oggi, a meno che la maggioranza, come di solito fa, e si è abituati a dover constatare, imponga il numero e la forza del numero per far passare anche questo emendamento. Noi riteniamo che se vogliamo approfondire il discorso e soprattutto soddisfare quelle che sono le aspettative e le esigenze reali, un discorso del genere dovrebbe essere riportato in commissione, perchè questa è una innovazione sovvertitrice alla logica che ha ispirato il disegno di legge che stiamo discutendo. E pertanto questa è la richiesta che io faccio come gruppo socialista: c'è il problema di dover fissare eventualmente una scadenza immediata, e lo si potrebbe stracciare da questo disegno di legge, ma il discorso della reggenza commissariale, come proposto dall'assessore competente, credo che non possa solamente essere votato a maggioranza, cioè una maggioranza più o meno convinta contro una maggioranza che vorrebbe invece far chiarezza su di una proposta che riteniamo del tutto inaccettabile.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Qui evidentemente si è voluto mettere il classico carro avanti ai buoi. Che cosa dice l'articolo? L'articolo dice...

VIRGILI (P.C.I.): *(Interrompe)*

PRESIDENTE: Non fare colloqui, prego; lasciate parlare l'assessore!

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): No, nel senso che si vuol discutere oggi quella legge,

cioè in questo momento, quella legge che viene subito dopo, mentre il testo della Giunta non ha nessuna intenzione di anticipare oggi quelle soluzioni che verranno prese più tardi, tanto è vero che dice: in base alle disposizioni contenute nella legge regionale, che disciplina tale materia. Quale materia? Quella delle elezioni comunali. E non è all'ordine del giorno la discussione della legge n. 81. Pregherei di considerare questo. La predisposizione di questo emendamento, secondo noi, si è resa necessaria proprio per le discrepanze che si sono notate fra l'una e l'altra legge. Esaminando oggi la legge n. 29, e chissà quando potremo esaminarla la prossima volta, ci siamo accorti di questo, e allora ogni legislatore che sia un po' attento, deve rendersi conto che non è possibile prevedere 3 mesi da una parte, legge n. 29, ordinamento dei comuni, e sei mesi dall'altra, legge regionale per le elezioni comunali. Mi pare che si dovrebbe essere grati a chi ha presentato questo argomento per togliere quelle situazioni che si presentano ogni volta, evidentemente anche i nostri uffici possono fare tutti questi termini di paragone. Ora il discorso del cons...

*(Interruzione)*

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.):  
No, dove si parla di sei mesi?

*(Interruzione)*

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.):  
No, semplicemente si dice che "il termine indicato, nel caso in cui trattasi di commissario incaricato alla reggenza straordinaria di amministrazioni comunali, può essere ulteriormente prorogato per il tempo necessario", — e non dice quanto — "per poter effettuare le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi, in base" — ecco, questo è che vi prego di vedere, ripeto — "in base

alle disposizioni contenute nella legge regionale che disciplina tale materia". Quale legge? La legge sulle elezioni comunali. Quale legge? Quella che decideremo qui, quella che deciderà il Consiglio.

VIRGILI (P.C.I.): *(Interrompe)*

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.):  
Può essere ulteriormente prorogato. E' chiaro che può essere ulteriormente prorogato, e allora il discorso viene fatalmente sull'altra legge, dove ci sono delle posizioni diverse. Che cosa dice? Tanto perchè il Consiglio lo sappia, perchè il cons. Virgili ha detto quello che interessava a lui, la Giunta ha una posizione diversa dalla proposta del cons. Virgili. Che cosa dice la Giunta? La Giunta dice che le elezioni devono essere fatte ogni anno in quel periodo, cioè unifica le elezioni dal 15 aprile al 15 giugno, e che quindi le amministrazioni, che vengono sciolte per ragioni diverse da quelle della normale scadenza, saranno effettuate entro questo periodo. E allora è chiaro che se lo scioglimento avviene in tempo per poter indire le elezioni nella sessione del 15 aprile - 15 giugno, si fanno fra il 15 aprile e il 15 giugno, se lo scioglimento del Consiglio avviene in luglio, in giugno, in agosto, in settembre, ecc. allora si finisce col farle in questo periodo. Addirittura lei prevede nella sua legge mandati con durata di 9 mesi, si immagina un po' se ci scandalizziamo quando proponiamo il rinnovo entro il massimo di un anno, ma questo è il caso limite, è il caso limite di quel Consiglio che viene sciolto proprio al 30 giugno, al 20 maggio, e allora non si riesce più a metterlo in quel turno, perchè ci sono i termini per poter convocare le elezioni. Quindi il caso è limite e si potrà verificare una volta nel quale la proroga sarà della durata di 11 mesi e mezzo, un anno no, ma è il caso limite; negli altri casi sarà molto meno, e non tre anni, cons. Virgili, come ha detto lei,

perchè qui si si mistificano, si parla di tre anni; il massimo è 12 mesi, 11 mesi e mezzo, ed è il caso limite e basta. Ora quando si parla, come fa lei, di attacco alla sovranità dei Consigli comunali, i quali vengono privati della possibilità di disporre del rinnovo del Consiglio, si fa pura demagogia. Permetta che glielo dica, perchè questo attacco è stato fatto dai suoi colleghi a Roma, evidentemente, quando hanno approvato allora la legge 3 gennaio 1978, che prevede proprio che soltanto in questa scadenza possono essere fatte le elezioni e non....

VIRGILI (P.C.I.): *(Interrompe)*

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): ... e non diversamente. E allora si metta d'accordo, e non continui con la sua...

VIRGILI (P.C.I.): *(Interrompe)*

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Ma lasci stare, si metta d'accordo a un certo momento con i suoi, e dica perchè questa volta come altre volte a Roma i suoi combinano in un modo, qui no, bisogna fare diversamente. E' chiaro che si può fare diversamente, allora però se si può fare diversamente non arrivi appunto a parlare di attacco alla sovranità dei Consigli, perchè questo attacco alla sovranità dei Consigli l'hanno fatto in tutto il paese 56 milioni di abitanti, meno 800 mila, che sono nella nostra regione. E dica soltanto...

VIRGILI (P.C.I.): *(Interrompe)*.

PRESIDENTE: Può parlare dopo, cons. Virgili, se vuole prendere la parola per la seconda volta.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Dica che c'è diversità di posizioni, e non faccia un'accusa a chi ha fatto quanto in campo nazionale viene fatto. Quindi io ripeto che la norma ha soltanto questo scopo, quello di uniformare due testi che sono diversi fra di loro. Ma non si decide niente oggi, la decisione verrà più tardi se sarà discussa questa legge, sarà esaminata assieme anche la proposta del cons. Virgili, e il Consiglio deciderà se accettare la sua

proposta di farli subito, entro il termine di 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, o rompendo quel principio che è stato approvato in campo nazionale di fare le elezioni una volta all'anno solo, o se, come propone la Giunta, non sia il caso di farle una volta all'anno solo e di sottoporre a questa norma anche le amministrazioni che vengono sciolte, nel qual caso può darsi anche che possano avere una proroga di 11 mesi. E questo è fatto proprio in quel quadro di unificazione dei turni elettorali, che è stato approvato da tutti i partiti, che è una esigenza sentita per cercare di disciplinare un po' la materia. E di più non dico, perchè il resto lo dirò dopo quando si parlerà di questo argomento. E' stato lei ad anticipare questa discussione, io non avevo nessuna intenzione di anticiparla, qualche cosa l'ho dovuto dire, il resto lo dirò dopo. Ripeto però che questo articolo non entra nel merito della questione, perchè quand'anche venisse approvata la sua proposta, questa norma andrebbe bene, perchè fa semplicemente riferimento alla legge regionale, che disciplina tale materia, ed è quella che è successivamente all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 7 bis: è approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 4 astenuti.

#### Art. 8

L'ultimo comma dell'articolo 57 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è abrogato.

Metto in votazione l'art. 8: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

#### Norme transitorie

##### Art. 9

I Comuni ed i consorzi che non avessero ancora provveduto alla approvazione dei rendiconti consuntivi, sono tenuti a presentare gli stessi entro il termine del 31 dicembre 1978 limitatamente agli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977.

L'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio 1974, in deroga alle vigenti disposizioni, comporta, a sanatoria, l'approvazione di tutti i rendiconti pregressi non ancora approvati.

E' stato presentato dalla Giunta un emendamento sostitutivo dell'art. 9:

“I Comuni ed i Consorzi di cui all'articolo 81 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29. che non avessero ancora provveduto alla approvazione dei rendiconti consuntivi, sono tenuti a presentare gli stessi entro il termine del 31 luglio 1978 limitatamente agli esercizi 1976 e 1977. Ove entro tale termine non si sia provveduto la Giunta provinciale territorialmente competente nomina il Commissario ad acta che vi provvede entro il termine di 90 giorni.

L'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1976 — che avverrà con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo della Giunta provinciale — comporta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione a sanatoria, a tutti gli effetti, dei rendiconti pregressi non approvati.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1979 non può essere approvato se non previa approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1977”.

Ha la parola l'assessore Bertorelle per l'illustrazione.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Per spiegare che il testo della commissione è stato fatto quando non era ancora convertito in legge il decreto 29 dicembre 1977 sulla finanza locale; oggi, viceversa, ci troviamo di fronte alla conversione in legge del decreto legislativo 29 dicembre, ed è contenuto nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, che, a proposito di approvazione dei conti consuntivi, apporta delle modifiche,

che riteniamo giusto applicare anche alla nostra Regione. Ecco, questa è la ragione per la quale è stato presentato l'emendamento che è più aggiornato.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Betta.

BETTA (P.R.I.): Nel mio intervento appunto in discussione generale notavo come uno dei pochi fatti positivi, a mio giudizio, era proprio quello di prevedere l'approvazione dei rendiconti dal '74 in poi, e dicevo chiaramente che lo Stato invece prevedeva norme molto più largheggianti, cioè dal '76 in poi. Era un elemento, per conto mio, di giudizio positivo; adesso con l'emendamento viene tolto; quindi, assessore, immagini lei quale sarà il voto finale! Grazie.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 9 nel nuovo testo proposto dalla Giunta: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

#### Art. 10

E' fatto divieto a tutti i Comuni di costituire, sotto qualsiasi forma, nuove aziende municipalizzate e consortili, o di aderire ad aziende già esistenti.

Eventuali delibere in difformità del precedente comma, anche se assunte in data anteriore, cessano di avere efficacia, purchè non abbiamo già avuto esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Hier wurde ein Streichungsantrag von seiten des Regionalausschusses eingereicht. Er lautet:

La Giunta presenta un emendamento abrogativo dell'art. 10: “L'articolo 10 è abrogato”. La parola all'assessore Bertorelle per l'illustrazione.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Per

spiegare che questo articolo è stato fatto anche nella fretta di tutto quel complesso di provvedimenti che sono stati approvati in campo nazionale sulla finanza locale, di quella ampia discussione che c'è stata in tutte le forze politiche in campo nazionale, ed è stato fatto su esplicita proposta di coloro, rappresentanti della provincia di Trento e della provincia di Bolzano che hanno trattato a Roma, perchè i fondi stabiliti nella legge sulla finanza locale, che ho citato prima, del 27 febbraio 1978, rientrassero nell'art. 78 del nostro Statuto, ed in quella occasione si era anche detto che la Giunta regionale avrebbe dovuto limitare la costituzione delle municipalizzate. Successivamente però la questione è stata esaminata dalle Province. Io posso riferire per la provincia di Bolzano, che ha già fatto una sua proposta di legge, l'ha già portata in Consiglio ed approvata, dove ha inserito questo stesso articolo, cioè ritenendo competenza della Provincia. In effetti, lo Statuto all'art. 19, parlando delle competenze primarie della Provincia, dice al punto 19): "assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali". Dopo di che io penso che effettivamente non ci siano problemi di legittimità, se la norma viene approvata dalle Province e non dalla Regione. Per questo motivo abbiamo chiesto di togliere questo art. 10.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Virgili.

**VIRGILI (P.C.I.):** Ma io prendo atto soprattutto dell'emendamento soppressivo. Non condivido le argomentazioni, almeno in quella parte in cui l'assessore appunto dice: essendo materia delle Province, alle Province quindi applicare la loro legislazione provinciale. Non voglio allora entrare qui nel merito, discuteremo nell'ambito delle singole Province, Bolzano l'ha fatto, lo faremo nel caso che l'assessore agli enti locali della provincia di Trento intenda presentarlo.

Intendo soltanto dire che noi eravamo già contrari a questa rigidità che si introduceva, in modo abbastanza assoluta, sul divieto di costituire queste aziende municipalizzate consorziali, che mi sembra contrario a tutto lo spirito appunto della politica che è stata fatta dalla Regione e dalle Province, per ciò che riguarda il tentativo di sviluppare l'autonomia, l'iniziativa degli enti locali in modo particolare, per esempio, fa a pugni con quella che è la normativa della 118, là dove le Province si riservano il diritto di sviluppare determinate politiche, ecc. ecc. attraverso gli enti locali, consorzi dei comuni e così via, perchè qui si viene a bloccare per un certo periodo ogni possibilità o direi, secondo me, con il tentativo di voler ridurre a un certo grado di economicità determinati servizi, qui magari si rischia, con un divieto assoluto, di impedire consorzi invece di servizi in alcuni settori, in alcuni campi, che invece possono essere dei fatti davvero economici, oltre che di soddisfazione, anche in termini più rapidi, di determinati servizi di carattere pubblico o popolare.

Quindi, d'accordo sulla soppressione. Ci auguriamo contemporaneamente che la Provincia di Trento, visto che quella di Bolzano ha già provveduto, ci faccia un pensierino, ci mediti un pochino di più su questa questione, non applichi con la stessa rigidità questo principio, almeno tranne che non voglia indirettamente favorire invece tutto un sistema di aziende e di servizi a livello dei comprensori, ancora una volta, che passano sulla testa dei comuni. Ma credo che non lo sia, e quindi una meditazione, una riflessione va fatta, perchè riteniamo che un blocco assoluto e rigido di questo avviso potrebbe veramente rendere difficile la realizzazione di una serie di servizi, di cui sono primi attori, soggetti essenziali, i comuni, e potrebbe comportare anche un aggravio di spesa pubblica non indifferente. Comunque ci va bene la

soppressione.

**PRESIDENTE:** Wenn sich niemand mehr zu Wort meldet, stimmen wir über den Streichungsantrag ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Streichungsantrag ist mit fünf Stimmenthaltungen beschlossen. Der Artikel 10 ist gestrichen.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine. Bitte um Verteilung der Stimmzettel.

Se nessuno desidera ancora intervenire votiamo la richiesta di stralcio. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? Approvato a maggioranza con 5 astensioni. L'articolo 10 è abrogato. Dichiarazioni di voto? Nessuna.

*Prego distribuire le schede per la votazione segreta.*

*(Segue votazione a scrutinio segreto)*

Esito della votazione:

Votanti 42

31 si

9 no

2 schede bianche.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: abgegebene Stimmen 42, ja 31, nein 9, weiße Stimmzettel 2.

Der Regionalrat beschließt das Gesetz.

Wir kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Beschluß Nr. 29: "Zuerkennung einer angemessenen Besoldung an den amtsführenden Generalsekretär".

Punto 3) dell'ordine del giorno: *Delibera n. 29: "Attribuzione del trattamento economico al Segretario generale reggente"*.

Laut Geschäftsordnung Artikel 48 ist für die Behandlung dieses Tagesordnungspunktes eine

Sitzung unter Ausschluß der Öffentlichkeit vorgesehen. Im Artikel 48 heißt es im letzten Absatz: "Zur Behandlung der Fragen, die einzelne Personen betreffen, versammelt sich der Regionalrat in nicht öffentlicher Sitzung".

Ich ersuche alle, die sich im Sitzungssaal befinden und nicht Regionalratsabgeordnete sind, sich zu entfernen.

Ich ersuche Frau Galvan und den Techniker der Mikrophonanlage hier zu bleiben, weil wir die Übersetzung fortführen möchten, wenn nicht ein absoluter Einwand von seiten der Herren Abgeordneten erhoben wird. Tonband soll keines aufgenommen werden.

*Il regolamento interno e precisamente l'articolo 48 prevede per la trattazione di questo punto la seduta riservata. L'ultimo comma dell'articolo 48 prevede infatti: per trattare questioni riguardanti le singole persone, il Consiglio regionale si riunisce in seduta non pubblica".*

*Prego tutti i presenti in sala, che non siano consiglieri regionali, di volersi allontanare.*

*Prego la signora Galvan ed il tecnico dell'impianto microfonico di voler rimanere, in quanto vorremmo servirvi del servizio traduzione, semprechè non vi sia un'assoluta obiezione da parte dei signori consiglieri. La registrazione magnetofonica non va fatta.*

(Ore 16.15)

Ore 17.45

**PRESIDENTE:** Wir kommen zu Punkt 4 der Tagesordnung: Wahl von drei Vertretern der Region in der Regionalkommission für die Heimarbeit (Artikel 6 des Gesetzes Nr. 877 vom 18. Dezember 1973).

Ich verlese das Schreiben des Arbeitsministeriums:

Punto 4 dell'ordine del giorno: "Elezione di tre rappresentanti della Regione in seno alla Commissione regionale per il lavoro a domicilio (articolo 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 877)".

Leggo la lettera del ministero del lavoro:

Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trento.

Oggetto: Commissione regionale per il lavoro a domicilio; richiesta legislazione rappresentanti.

"Lo scrivente deve procedere per avvenuta scadenza del triennio alla ricostituzione della Commissione regionale del lavoro a domicilio, di cui all'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 877. Si prega pertanto compiacersi comunicare i nominativi dei tre rappresentanti dell'Ente Regione, specificando nel contempo i rispettivi recapiti".

Ich teile dem Regionalrat mit, daß die Herren Fraktionsvorsitzenden über diese Angelegenheit übereingekommen sind, daß die drei des Amtes verfallenen Vertreter des Regionalrates in der obengenannten Kommission wieder bestätigt werden sollten. Laut Vorschlag der Fraktionsführer sind dies: Herr Penner Fausto für die Minderheit, Fräulein Fontana Lucia, von der DC vorgeschlagen, und Frau Franzelin-Werth Rosa, von der SVP vorgeschlagen. Die Fraktionsführer und hiermit auch das Präsidium schlagen dem Regionalrat diese drei Namen zur Wiederbestätigung vor.

Wünscht jemand das Wort? Das ist nicht der Fall. Ich ersuche um Verteilung der Stimmzettel.

*Comunico al Consiglio regionale che i signori capigruppo hanno concordato di riconfermare i*

*tre rappresentanti del Consiglio regionale, decaduti per la scadenza del termine del loro mandato in seno a predetta commissione. Secondo la proposta dei signori capigruppo trattasi del signor Penner Fausto per le minoranze, la signorina Fontana Lucia, proposta dalla DC e la signora Rosa Franzelin - Werth della SVP. I capigruppo e pertanto anche la Presidenza propongono di riconfermare questi tre nominativi.*

*Chi chiede la parola? Nessuno. Prego distribuire le schede.*

*Prego distribuire le schede per la votazione segreta.*

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Tutti e tre i nominativi vengono scritti sulla scheda.

Alle drei Vorgeschlagenen werden gleichzeitig auf einem Stimmzettel gewählt. Die Namen sind: Fausto Penner, Rosa Franzelin und Lucia Fontana.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: abgegebene Stimmen 39, Penner 32, Fontana 33, Franzelin 34, weiße Stimmzettel 3. Es wurden Fausto Penner, Lucia Fontana und Franzelin Rosa gewählt.

Esito della votazione:

Votanti 39

Penner voti 32

Fontana voti 33

Franzelin voti 34

schede bianche 3.

Wir kommen zu Punkt 5 der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 81: "Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 5 vom 6. April 1956 und zu dessen späteren Änderungen betreffend die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane".

Punto 5) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 81: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, concernente la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali"*.

La parola all'assessore Bertorelle per la lettura della relazione della Giunta.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): In seguito all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1975 n. 39 contentente, tra l'altro, modifiche al Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, della legge 23 aprile 1976, n. 136 concernente "riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale", del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 convertito in legge, con modificazioni, con la legge 14 maggio 1976, n. 240, concernente "modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali", della legge 24 aprile 1975, n. 130 concernente, tra l'altro, "modifiche alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati, nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali", nonché del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 104, contenenti, tra l'altro, norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione in materia di disciplina dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici, la Giunta regionale, tenendo conto anche della sentenza n. 129/1977 della Corte costituzionale concernente l'ultimo termine utile per rimuovere cause di ineleggibilità, ritiene di dover apportare alla legislazione regionale vigente per l'elezione dei Consigli comunali le conseguenti necessarie modifiche ed integrazioni che riguardano in

particolare:

- l'abolizione della sottoscrizione da parte di elettori per le candidature presentate da partiti o raggruppamenti politici rappresentanti in Consiglio provinciale della Provincia cui appartiene il Comune;
- la nuova disciplina dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici nella Provincia di Bolzano;
- la riduzione dei termini e semplificazione delle operazioni elettorali preparatorie;
- l'aggiornamento del trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali di sezione e gli uffici centrali;
- il recepimento del dispositivo della sentenza n. 129/1977 della Corte costituzionale;
- altre modifiche di minor importanza per lo snellimento e la semplificazione del procedimento elettorale.

Con l'art. 1 del disegno di legge viene recepita per le persone estranee al Consiglio comunale la procedura per la dichiarazione di appartenenza a uno dei gruppi linguistici della Provincia di Bolzano prevista per il pubblico impiego, dall'art. 18 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, integrato, in via transitoria, dal D.P.R. 26 marzo 1977, n. 104. L'art. 2 tende ad eliminare la dicitura "la metà più uno" essendo la stessa di difficile interpretazione nel caso in cui il numero dei consiglieri assegnati al Comune sia dispari. Con l'art. 3 - I comma - viene stabilito un nuovo termine di scadenza per l'esercizio delle funzioni da parte dei consigli comunali da rinnovare, adeguando lo stesso alla normativa statale.

Il secondo comma dell'art. 3 e l'art. 4 prevedono l'inserimento della dicitura "e successive modificazioni" dopo la indicazione del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, operate dalla legge 8 marzo 1975, n. 39 e dal D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50. Con l'art. 5 viene recepito il dispositivo della sentenza n. 129/1977 della Corte costituzionale.

L'art. 6 contiene una modifica relativa al termine per l'affissione del manifesto di convocazione delle elezioni e una utile precisazione.

Con l'art. 7 vengono modificati i termini e le caratteristiche relativi alla protezione dei contrassegni di lista tradizionali.

Con l'art. 8 si provvede all'aggiornamento dei compensi dovuti ai componenti degli uffici elettorali di sezione, adeguandoli a quelli previsti per le elezioni regionali, e degli uffici centrali.

L'art. 9 prevede l'abbassamento del numero delle firme richieste per la presentazione di candidature da parte di partiti o raggruppamenti non rappresentati nel Consiglio provinciale, nonché l'abolizione dell'obbligo della sottoscrizione per la presentazione delle liste di candidati da parte di partiti o raggruppamenti politici rappresentati nel Consiglio provinciale della Provincia di cui fa parte il Comune. L'articolo contiene inoltre una precisazione relativa al requisito della residenza.

L'art. 10 ha lo scopo di rendere più comprensibile l'indicazione del numero massimo di candidati che una lista può contenere.

Oltre una disposizione sul possesso del requisito residenziale da parte dei candidati l'art. 11 contiene modifiche relative ai termini e alle formalità di presentazione delle liste dei candidati anche in relazione alle disposizioni dell'art. 18 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, integrato dal D.P.R. 26 marzo 1977, n. 104 sull'appartenenza ad un gruppo linguistico.

L'art. 12 contiene oltre un'utile precisazione modifiche dovute a disposizioni contenute nei precedenti articoli concernenti il requisito residenziale, l'appartenenza ad un gruppo linguistico e le nuove caratteristiche dei contrassegni di lista.

L'art. 13 contiene una semplificazione della procedura per il recapito dei plichi nel senso che tutti i plichi vengono consegnati al Sindaco del Comune per il deposito o per il successivo inoltro agli uffici destinatari.

L'art. 14 contiene una modifica di carattere formale.

L'art. 15 contiene una modifica collegata alla modifica di cui all'art. 13 per quanto riguarda il recapito del plico diretto alla Giunta regionale.

La modifica di cui all'art. 16 ha carattere puramente formale.

Anche l'art. 17 riguarda la nuova procedura per la consegna dei plichi e pacchi.

La Giunta regionale ha anche preso in esame l'esigenza di addivenire ad una organica disciplina dei turni elettorali per il rinnovo degli organi comunali scaduti o sciolti onde evitare il ripetersi di frequenti consultazioni popolari che vengono anche ad interferire su altre consultazioni elettorali.

Come è noto il problema è stato considerato anche da iniziative di legge presentate al Parlamento della Repubblica da diversi gruppi politici e, più di recente, ha costituito oggetto di una iniziativa legislativa del Governo.

La Giunta sta approfondendo l'esame delle diverse proposte e si riserva di presentare nel corso dell'esame del presente disegno di legge da parte della competente commissione legislativa, un articolato contenente la soluzione del problema adeguata alle esigenze della nostra Regione.

Il presente disegno di legge non affronta per ora la tematica della incompatibilità e ineleggibilità più volte sollevata e affrontata anche con una mozione approvata dal Consiglio regionale; sulla base di tale atto consiliare la Giunta ha predisposto e distribuito ai signori Consiglieri un ampio rapporto del quale è già stata chiesta la discussione. Sulla base degli orientamenti che emergeranno sul delicato problema potranno essere formulate le nuove norme legislative.

La Giunta confida che il Consiglio vorrà concedere la propria approvazione al presente disegno di legge.

**PRESIDENTE:** La parola al Presidente della I Commissione legislativa, per la lettura della relazione.

PARIS (D.C.): La I commissione legislativa ha esaminato questo disegno di legge nelle sedute del 9 e del 16 febbraio 1978.

Preso atto dei motivi che hanno indotto la Giunta regionale a presentare questo disegno di legge e che sono esaurientemente illustrati nella relazione, la Commissione ha approvato il testo, unitamente ad alcuni emendamenti integrativi.

Il cons. Virgili, in sede di dichiarazione di voto, ha dichiarato la propria contrarietà all'articolo 5 del disegno di legge, ritenendo inopportuno trasformare di fatto in due ipotesi di incompatibilità le posizioni dei dipendenti dei Comuni ed altri, nonché di coloro che hanno lite pendente con il Comune, che vengono tuttora definite — ma solo in teoria — come posizioni di inleggibilità e che tali dovrebbero essere anche sul piano pratico.

Il disegno di legge, approvato a maggioranza con tre astensioni (Erschbaumer, Ricci, Tanas), viene trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer meldet sich zu Wort?

*Il dibattito generale è aperto. Chi chiede la parola? Ha la parola il cons. Virgili.*

VIRGILI (P.C.I.). Io, signor Presidente, voglio cogliere l'occasione per avanzare una proposta e svolgere due rapide considerazioni. La prima proposta è, visto che della cosa ne avevamo già trattato precedentemente assieme all'assessore, che gli emendamenti che ci sono giunti questa mattina al presente disegno di legge, vengano ritirati in modo da ricollegarli quindi alla necessaria considerazione e discussione che la commissione dovrebbe fare su questa parte, quella cioè dei turni elettorali, della disciplina quindi dei turni, e in rapporto al disegno di legge n. 20 e alla proposta della Giunta stessa, il che

mi pare dovrebbe essere rispettoso del volere della commissione, che, dopo un parere richiesto a un insigne giurista in merito, ha bisogno di riconsiderare la materia e quindi o approvare un disegno di legge ad hoc oppure far introdurre una modifica, una integrazione alla legge del '56, la n. 5; si vedrà la forma o il modo, io non faccio questioni di questo o quel gruppo del Consiglio o della Giunta, l'importante è che la materia venga avanti.

Seconda questione: Noi lamentiamo, l'ho detto poc'anzi, lo voglio ribadire, il ritardo con cui questa legge viene all'attenzione del Consiglio. Ce ne siamo già dispiaciuti con una presa di posizione anche pubblica, lo voglio rimarcare qui dentro, perchè credo, senza andare molto lontano, che l'osservazione debba comportare una certa meditazione anche sulla produttività del lavoro di questo nostro Consiglio. Mi consenta, signor Presidente, ma è certo che quando un disegno di legge di tanta importanza, si sapeva che le elezioni amministrative dovevano avvenire nel novembre del 1977 per questi 17-18 comuni, certo, riguardavano solo la provincia di Trento, e questo è un fatto che, senza dubbio, ha pesato poi nella organizzazione dei lavori della commissione del Consiglio; quelle elezioni sono state rinviate, il disegno di legge è stato presentato il 7 ottobre dalla Giunta, e ne do atto, però è andata in discussione e in commissione solo il 16 febbraio; il 16 febbraio è stato licenziato, c'era il tempo perchè il Consiglio potesse anche riunirsi, decidere sulla legge, mettere quindi 18 comuni, ma soprattutto le forze politiche presenti in sede di Consiglio regionale e Consiglio provinciale nella condizione di utilizzare innovazioni legislative che vengono recuperate rispetto alla legge nazionale. Noi sappiamo che questo ritardo provoca dei danni nel senso di spese finanziarie, di carichi di lavoro eccessivo, di difficoltà anche ai partiti nella presentazione delle proprie liste e quindi

nela formulazione complessiva delle proposte di candidatura, che competono la prossima competizione. Fatta questa considerazione, io voglio ribadire, dato che già è stato fatto cenno nel verbale della commissione, la perplessità del nostro gruppo su questo art. 5 del disegno di legge. Certo, complessivamente la legge coglie novità importanti, interessanti, aggiustamenti alla precedente norma legislativa, che noi approviamo. Ci sembra che sia di difficile accoglimento da parte nostra, invece, questa modificazione all'art. 5, che è vero che è suggerita come esigenza dalla sentenza della Corte costituzionale, che aveva quindi abrogato la norma precedente, ma noi non riteniamo debba essere obbligatoria una dizione come quella che qui viene detta. Ci sembra che l'introdurre questo principio per cui "la dichiarazione di rinuncia avviene o deve avvenire soltanto prima della convalida della elezione e non al momento della candidatura", sia un fatto estremamente grave, in quanto, al limite, e qui si va a mettere in discussione tutti i principi e i criteri che sovrintendono alla ineleggibilità - come si osservava in commissione, un segretario comunale, che è un dipendente del comune, può candidare e svolgere, quindi, la campagna elettorale in funzione soprattutto della responsabilità e dell'attività che ha svolto per conto dell'amministrazione comunale, farsi carico di tutto il bene che ha prodotto e svolto in quell'amministrazione, influenzando in questo modo il comportamento, il pronunciamento del corpo elettorale o di quanti, attraverso lui, hanno avuto bisogno della pubblica amministrazione. Alla fine, prima della convalida, dopo che le elezioni sono avvenute, questi dice: signori miei, io rinuncio perchè mi fa più comodo fare il segretario comunale. Be', non è corretta, non è onesta dal punto di vista politico, ma credo nemmeno dal punto di vista giuridico, una formulazione come questa, che consente a

persone dipendenti dalla pubblica amministrazione di porsi nella condizione di influenzare quindi il pronunciamento del singolo cittadino e che diventa poi strumentale, nel senso che ha sempre la prerogativa di decidere, una volta eletto, prima della convalida, se andare a fare il consigliere o se invece svolgere un'altra attività. A noi sembra che affermare un principio come questo, anche se la Corte costituzionale dice che il diritto passivo da parte del cittadino non può essere messo in discussione, ma deve essere lui a scegliere una volta eletto, quindi semmai c'è un problema di compatibilità o incompatibilità, a noi sembra discutibile. Al di là di questo non entro nel merito della sentenza della Corte costituzionale, valuto soprattutto le conseguenze sul piano politico, ma direi anche etico-morale, che possono venirne dall'introdurre invece un concetto come questo, che qui viene determinato dall'art. 5. La cosa è stata messa in rilievo dal Presidente della Commissione nel verbale della stessa; questo è l'ostacolo per noi difficilmente superabile come elemento critico della legge, ma proprio perchè non volevamo con questo rischiare di essere fraintesi con un giudizio negativo della legge nel suo insieme, abbiamo detto: la approviamo, ma con questa riserva, ribadendo questa riserva dell'art. 5 che, anche per la sua delicatezza, essendo conseguente a una sentenza della Corte costituzionale, non ci può permettere di andare più in là nella valutazione di merito, nella valutazione pratica.

Ecco, ho voluto dire queste cose, riconfermando ancora il nostro voto favorevole, e perchè rimanga fermo che su questa questione dell'art. 5 abbiamo un atteggiamento, che è di grosso dissenso, di grave preoccupazione, perchè abbiamo paura che in questo modo si rimettano in discussione alcuni dei principi, che faticosamente si erano realizzati e si erano messi assieme in questo Consiglio, in tante sedute, come quello della ineleggibilità e del rapporto tra pubblici

dipendenti, quindi delle candidature, nell'ambito del rinnovo dei Consigli comunali.

**PRESIDENTE:** Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, möchte ich nur, um jeden Zweifel auszuräumen, erklären, daß — was die Dauer der Behandlung des Gesetzes anbelangt — das Präsidium strengstens nach Geschäftsordnung vorgeht. Die Gesetzesvorlage wurde am 7. Oktober vorgelegt von seiten des Regionalausschusses und das Präsidium hat unverzüglich die Gesetzesvorlage der zuständigen Gesetzgebungskommission zugesandt. Die Gesetzgebungskommission war mit so viel Arbeit überlastet, daß wir das Gesetz mit Bericht erst Ende Februar von der Kommission erhalten haben. Das Präsidium ist bei der Behandlung des Gesetzentwurfes voll und ganz gemäß Geschäftsordnung vorgegangen.

Wer wünscht noch das Wort?

*Prima di concedere la parola al prossimo oratore, desidero spiegare per fugare qualsiasi dubbio che, per quanto concerne l'iter di questa legge, la Presidenza rispetta scrupolosamente il regolamento interno. Il disegno di legge è stato presentato il 7 ottobre da parte della Giunta regionale e la Presidenza ha trasmesso il disegno di legge alla competente commissione legislativa, che era però oberata di lavoro per cui la Presidenza ebbe la legge con relativa relazione alla fine di febbraio dalla commissione. La Presidenza si è pertanto attenuta scrupolosamente al regolamento interno.*

*Chi desidera la parola?*

La parola all'assessore Bertorelle.

**BERTORELLE** (Assessore enti locali - D.C.). Volevo dire al cons. Virgili che la Giunta è d'accordo allora di ritirare gli emendamenti presentati questa mattina e di attendere di discuterli assieme alla sua proposta di legge 9

dicembre '77, riguardante l'unificazione delle elezioni comunali, di modo che la discussione odierna si svolge sul testo del disegno di legge n. 81 presentato il 7 ottobre. La discussione in commissione è avvenuta il 16 febbraio e ha riguardato anche il disegno di legge n. 90, in commissione si è trattato sia il disegno di legge n. 81 che il disegno di legge n. 90. Alla fine della discussione è stato detto: "In tale attesa la commissione, ad unanimità, decide di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge n. 81; il disegno di legge n. 90 e gli emendamenti della Giunta regionale che lo riguardano, verranno trattati in altro momento, o eventualmente, se la materia risultasse pronta, in aula per arrivare alla unificazione dei due testi". Quindi le possibilità offerte dalla commissione erano duplici, o esaminarlo separatamente o esaminarlo in occasione del disegno di legge n. 81. La Giunta regionale ha chiesto, su proposta conforme della commissione, il parere a un costituzionalista, prof. Guarino, in merito alla tematica presentata e dalla Giunta e dalla proposta di legge n. 90 del cons. Virgili, sempre in relazione alla legge nazionale e ai principi che noi dobbiamo seguire, legge nazionale che riguarda l'unificazione dei turni elettorali. La risposta, valida come tutti i pareri, e quindi non impegnativa per alcuno, propone per considerare la legittimità e per esprimere dubbi sulla legittimità rispettivamente del disegno di legge della Giunta regionale e del disegno di legge n. 90. Ad ogni buon conto, per evitare ogni questione, la Giunta regionale allora ritira gli emendamenti che ha presentato questa mattina, e con ciò non tratta il problema della unificazione dei turni elettorali in questo disegno di legge; presenterà un suo progetto di legge al più presto, che sarà nuovamente esaminato dalla Commissione e riportato in Consiglio. Naturalmente la preghiera è che la commissione possa riunirsi presto, subito dopo la presentazione del disegno di legge della

Giunta, e che il Consiglio possa trattarlo presto perchè è un tema importante, che non riguarda soltanto le grandi scadenze elettorali, che dovrebbero essere alla fine del '79 e che scivoleranno alla primavera dell'80, ma riguarda anche tutte le altre amministrazioni che per una ragione o per l'altra vengono sciolte al di fuori della normale scadenza del mandato. Quindi è una serie di norme, che tenderanno, in modi diversi dalla proposta della legge e dalla proposta del cons. Virgili, a unificare in modo che si possa arrivare ogni cinque anni alla elezione.

Ecco, questa è la comunicazione che io volevo dare, per il resto mi riservo di parlare nei singoli articoli.

**PRESIDENTE:** Nessun altro chiede la parola?

Wünscht noch jemand das Wort in der Generaldebatte? Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmhaltung? Der Übergang ist einstimmig genehmigt.

*Qualcuno desidera ancora intervenire nella discussione generale? Votiamo per il passaggio all'esame articolato. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato all'unanimità.*

#### Art. 1

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“La nomina di persone estranee al Consiglio quali rappresentanti del Comune in seno ad organi di enti o di istituzioni, deve tener conto dell'appartenenza al gruppo linguistico risultante dalla dichiarazione resa dagli interessati ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 integrato dal D.P.R. 26 marzo 1977, n. 104

contenente norme transitorie in materia. Il rappresentante che risulti successivamente appartenere ad un gruppo linguistico diverso, in base a nuova dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, decade dalla carica”.

Metto in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

#### Art. 2

All'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, le parole: “... la metà più uno...”, sono sostituite dalle parole: “...la maggioranza...”.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato all'unanimità.

#### Art. 3

Nel secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, la parola “...cinquantunesimo...”, è sostituita dalla parola: “...quarantaseiesimo...”.

Al quinto comma dello stesso articolo dopo le parole: “D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223...”, sono inserite le parole: “... e successive modificazioni...”.

Metto in votazione l'art. 3: è approvato all'unanimità.

#### Art. 4

Al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, dopo le parole: “D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223...”, sono inserite le parole: “... e successive modificazioni...”.

Metto in votazione l'art. 4: è approvato all'unanimità.

#### Art. 5

Al secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, le parole: "... entro l'ultimo giorno utile per il deposito della candidature...", sono sostituite dalle parole "... prima della convalida della elezione...".

Dopo il secondo comma dello stesso articolo viene inserito il seguente:

"La causa di ineleggibilità prevista per coloro che hanno lite pendente con il Comune, di cui al numero 9 del primo comma del presente articolo, non ha effetto se gli interessati abbiano presentato dichiarazione di rinuncia al giudizio prima della convalida della elezione".

Ha la parola l'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (assessore enti locali - D C): Devo rispondere adesso alle osservazioni presentate dal cons. Virgili, il quale, sia nella relazione della commissione, sia a voce adesso, ha espresso i suoi dubbi. Ora, qualunque opinione si possa avere sul merito della questione, esiste una sentenza della Corte costituzionale del 14 luglio 1977, n. 129, intervenuta in una vertenza sorta nel comune di Ortisei, fra una persona dichiarata ineleggibile e il comune stesso. In quella occasione la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 51 della Costituzione, l'art. 18, II comma, della nostra legge regionale. Quindi c'è proprio una sentenza che si rifà ad altre sentenze che avevano chiarito questo argomento, ma siccome sappiamo che ogni decisione vale per il caso che viene proposto, in questo caso essendo stato proposto l'incidente di incostituzionalità durante un procedimento davanti al Tribunale di

Bolzano, la Corte costituzionale ha proprio preso in esame la costituzionalità dell'art. 18 della nostra legge regionale per le elezioni comunali. L'art. 18 parla delle ineleggibilità, e ha dichiarato costituzionalmente illegittimo questo secondo comma, limitatamente alla parte in cui prescrive che le cause di ineleggibilità previste dall'art. 18, n. 3, nel testo modificato dalla legge regionale del Trentino-Alto Adige, hanno effetto se gli interessati, pur cessando dalla carica prima della convalida delle elezioni, abbiamo fatto venir meno tali cause di ineleggibilità, dopo l'ultimo giorno utile per il deposito delle candidature. Mentre la nostra legge cioè prevedeva la decisione entro il termine previsto per la presentazione delle candidature, la Corte costituzionale, con una giurisprudenza anteriore a questa sentenza, prevede che il momento sia diverso e che si sposti al momento della convalida. Possono sorgere dei casi quali quelli indicati dal cons. Virgili, ma sono casi limite, perchè io non so quale sia, seguendo il suo esempio, il segretario comunale che, avvalendosi della popolarità che ha nel suo comune, candidi per raccogliere voti a una determinata lista, a un determinato partito e poi lo lascia nel momento della convalida al suo successore. Sono veramente casi limite che io non saprei come poter configurare nelle Province di Trento e di Bolzano, però potrebbero verificarsi. Noi speriamo di no, ma ad ogni modo, a parte questo fatto, noi siamo legati proprio da una norma precisa, non c'è scappatoia. Mentre il cons. Virgili e anche altri in commissione ritenevano che, premesso il principio della Corte costituzionale, noi potessimo disciplinare diversamente la materia, noi riteniamo che non sia possibile disciplinarla e di fronte a una decisione della Corte costituzionale, — i membri che fanno parte della commissione hanno avuto anche il testo della sentenza, ci sono delle ragioni assai valide —, non vediamo la possibilità

di poter derogare da questo principio.

#### Art. 6

**PRESIDENTE:** E' stato presentato un nuovo art. 5, quindi emendamento sostitutivo dell'art. 5, che recita:

Al secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni le parole "... entro l'ultimo giorno utile per il deposito delle candidature,..." sono sostituite dalle parole "... prima della convalida della elezione...".

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo viene aggiunto il seguente:

"La causa di ineleggibilità prevista per coloro che hanno lite pendente con il Comune, di cui al numero 8 del primo comma del presente articolo, non ha effetto se gli interessati abbiano presentato dichiarazione di rinuncia al giudizio prima della convalida della elezione".

**BERTORELLE** (assessore enti locali - D.C.): Invece di dire: "dopo il secondo comma dello stesso articolo" si dice: "dopo l'ultimo comma dello stesso articolo viene 'aggiunto' il seguente, ecc", e poi, invece di fare riferimento al n. 9, si fa riferimento al n. 8.

**PRESIDENTE:** Meldet sich jemand zu diesem Abänderungsantrag zu Wort? ... Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Abänderungsantrag ist mit zwei Stimmenthaltungen genehmigt. Dieser Abänderungsantrag ersetzt den gesamten Artikel 5.

*Qualcuno chiede la parola per intervenire nella discussione sull'emendamento? Nessuno. Votiamo. Chi approva? Contrari? Astensioni? L'emendamento è approvato con due astensioni.*

*Quest'ultimo emendamento sostituisce l'art. 5.*

Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Commissario del Governo per la provincia interessata e col Presidente della Corte di Appello di Trento, e sentito il Presidente della Giunta provinciale, fissa con decreto, non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, la data delle elezioni per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione".

All'ultimo comma dello stesso articolo, dopo le parole: "...Commissario del Governo...", sono inserite le parole: "... per la provincia interessata...".

Metto in votazione l'art. 6: è approvato all'unanimità.

#### Art. 7

Al primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, le parole: "... non oltre le ore 18 del quarantanovesimo giorno anteriore a quello della votazione...", sono sostituite dalle parole: "... non prima delle ore 8 del quarantaquattresimo e non oltre le ore 16 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione...".

Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dai seguenti:

"Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli già presentati ovvero con quelli riproducenti

simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riproducti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducti immagini o soggetti religiosi.

Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di cui ai commi precedenti, il Presidente della Giunta provinciale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di 24 ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno".

All'ultimo comma dello stesso articolo le parole: "... non oltre il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione...", sono sostituite dalle parole: "... non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione...".

Metto in votazione l'art. 7: è approvato all'unanimità.

#### Art. 8

Al primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, le parole: "... un compenso fisso di lire 25.000...", sono sostituite dalle parole: "... un compenso fisso di lire 30.000".

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dai seguenti:

"Agli scrutatori e al Segretario spetta un compenso fisso di lire 20.000 al lordo delle

ritenute di legge.

Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del Comune di residenza anagrafica dell'incaricato".

Al terzo comma dello stesso articolo le parole: "... lire 5.000 sono sostituite dalle parole: "... lire 10.000...".

Al quarto comma dello stesso articolo le parole: "... lire 15.000 al Presidente e lire 10.000 ai membri...", sono sostituite dalle parole: "... lire 20.000 al Presidente e di lire 15.000 ai membri..".

Metto in votazione l'art. 8: è approvato all'unanimità.

#### Art. 9

Il primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"La lista dei candidati deve essere presentata da almeno 150 elettori nei Comuni con più di 30.000 abitanti, 70 nei Comuni con più di 10.000 abitanti, 35 nei Comuni con più di 3.000 abitanti, 20 nei Comuni con più di 1.000 abitanti e 10 nei Comuni fino a 1.000 abitanti".

Al quarto comma dello stesso articolo, dopo le parole: "... nelle liste del Comune...", sono inserite le parole: "...con diritto al voto per l'elezione del Consiglio comunale...".

Dopo il quinto comma dello stesso articolo è inserito il seguente nuovo comma:

"Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte dei partiti o raggruppamenti politici che nell'ultima elezione regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno ed hanno ottenuto almeno un seggio nel collegio elettorale provinciale del quale fa parte il Comune. La dichiarazione di

presentazione di tali liste deve essere sottoscritta da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o raggruppamento politico, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere debitamente autenticata".

Wer meldet sich zu Wort? Das Wort hat Abgeordneter Erschbaumer.

*Chi chiede la parola? La parola al Consigliere Erschbaumer.*

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Bei der Abstimmung über den Artikel 9 werde ich meine Nein-Stimme abgeben. Ich möchte dies wie folgt begründen. Ich habe es bereits schon einmal getan, als dasselbe Prinzip anlässlich der Behandlung des Regionalwahlgesetzes hier im Regionalrat beschlossen wurde, und zwar bin ich der Meinung, daß es das Gleichheitsprinzip verletzt, wenn Parteien, die bereits mit mindestens einem Abgeordneten im Regionalrat vertreten sind, keine Unterschriften mehr vorzuweisen brauchen — im Gegensatz zu jenen, die noch keinen Sitz innehaben. Ich bin der Meinung, daß diese Regelung das Gleichheitsprinzip verletzt. Es könnte sein, daß nach den Regionalratswahlen in diesem Jahr nicht alle Listen einen Abgeordneten entsenden werden, sich aber trotzdem bei den nächsten Gemeindewahlen wiederum dem Wähler stellen wollen. Diese Parteien müssen die Unterschriften sammeln, die anderen brauchen dies nicht zu tun. Ich glaube, der Verfassungsauftrag geht in die entgegengesetzte Richtung: er spricht vom Gleichheitsprinzip. Hier tun wir gerade das Gegenteil! So machen wir unsere Parteien zu den privilegierten und ich glaube, das dürfen wir gegenüber den Wählern nicht tun, so als würden wir glauben, wir wären eine bessere Liste als die, die sich erst neu bilden. Ich bin der Meinung, daß wir dieses Prinzip nicht einführen sollten.

Gerade deswegen stimme ich gegen diesen Artikel, so wie ich es bereits anlässlich der Behandlung in der Kommission gemacht habe.

*(All'atto della votazione dell'art. 9 esprimerò voto contrario per i seguenti motivi: già in sede di trattazione della legge sull'elezione del Consiglio regionale avevo espresso analogo principio essendo del parere che si arreca pregiudizio al principio dell'uguaglianza, dato che si intende esonerare i partiti qui rappresentati dalla raccolta delle firme per la presentazione della lista, contrariamente ai partiti non ancora rappresentati in questo Consiglio. Sono dell'opinione che tale norma lede, ripeto, il principio dell'uguaglianza. Potrebbe infatti accadere che dopo le elezioni regionali non tutte le liste si vedano rappresentate nel nuovo Consiglio regionale, pur intendendo presentarsi alle prossime comunali. I partiti esclusi dovrebbero quindi raccogliere le necessarie firme, pur essendovi esonerati altri partiti. Credo che la Costituzione sia orientata diversamente, poichè ivi è enunciato il principio di uguaglianza, mentre noi stiamo operando al contrario. Ai nostri partiti intendiamo concedere un privilegio e sono dell'avviso che un simile atteggiamento sia da evitare soprattutto nei confronti degli elettori, come se ritenessimo la nostra lista migliore di quelle di nuova formazione, per cui il principio in parola non andrebbe introdotto. Voterò pertanto contro il menzionato articolo, come in sede di commissione).*

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Non sono in grado di presentare un emendamento perchè sono qui solo e non avendo nemmeno il mio collega del gruppo misto evidentemente non posso che affidarmi alla cortesia dell'assessore se dico qualche cosa che ritiene utile per il bene comune. Cioè è già

capitato on. assessore Bertorelle, non so, mi pare a Milano, mi pare proprio nella D.C. ma non garantisco, può darsi anche in qualche altro partito, cioè che un gruppo di dirigenti, che non rappresentavano veramente nessuno, ha presentato una lista, che non era la lista ufficiale del partito. Cosa vuol dire questo "dirigenti"? Veramente di un partito è il segretario provinciale il responsabile politico del partito, quindi è quello il dirigente del partito, che poi risponderà evidentemente al suo partito, ed. è riconosciuto anche dalla segreteria generale. E veramente a me pare che questo "dirigenti regionali o provinciali" non meglio così descritti, possa prestarsi anche ad altro. Spero che non capiterà mai, ma domani potrebbe succedere che si presentino magari due liste, una firmata da un membro della direzione o da due membri della direzione, che evidentemente sono dirigenti del partito, e un'altra presentata dal segretario provinciale. E allora come la mettiamo? Può capitare anche una cosa di questo genere. Quindi, ripeto, io non sono in grado di presentare un emendamento, però sarei veramente grato se la dizione fosse più precisa e se un emendamento al caso lo volesse proporre lo stesso assessore, la stessa Giunta. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Trovo molto pertinente e giusta l'osservazione del cons. Crespi e credo che si potrebbe ovviare facendo riferimento al mandato che ciascun massimo dirigente provinciale può ottenere dal segretario nazionale del partito. Forse varrebbe la pena di studiare questa modifica, tenendo presenti quelle che sono state e che sono le norme in sede nazionale per la presentazione delle candidature: c'è da parte della segreteria nazionale di ogni partito o movimento nazionale l'obbligo di dare mandato ai rappresentanti del partito in zona, firmato, e

debitamente autenticato dal notaio, dal segretario nazionale del partito; credo che questo potrebbe risolvere il dilemma.

PRESIDENTE: La parola all' assessore Bertorelle.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Al cons. Erschbaumer, che ha sollevato il problema già in commissione ripetutamente, ripeto ciò che ho già risposto allora: lo scopo della norma è quello di evitare la polverizzazione della presentazione delle liste. E' un pericolo anche questo, e non è un segno di democrazia quando in un paese magari piccolo si presentano tante liste quante sono le famiglie più importanti che ci sono nel paese, e allora è chiaro che non si può trovare un rimedio drastico a questo espediente. Però, prevedendo che i partiti che hanno già avuto seggi in Consiglio regionale, siano quelli che non hanno più necessità di presentare le liste, in sostanza si viene a confermare un partito che è già collaudato, che ha già trovato un certo numero di aderenti in altre elezioni. Ecco, questo è il principio. Non direi che questo significa disparità di trattamento rilevante dal punto di vista costituzionale, perchè non è che con ciò si impedisca a colui che non ha un partito dietro le spalle di presentare una lista; soltanto gli si dice: cerca di dimostrare con il numero degli elettori che tu hai qualcuno dietro le spalle. Quindi vuol dire che chiunque non sia presente in Consiglio provinciale può presentare le sue liste, e avrà delle difficoltà. Anzi, c'è stato chi ha criticato la norma, dicendo che siccome nessun partito tradizionale, che è presente in Consiglio provinciale, ha più bisogno di firme, tutte le firme sono disponibili, e allora questo potrebbe prestarsi al gioco, nell'ambito dei comuni, di chi trova sempre firme pronte, perchè non sono accaparrate dagli elettori dei singoli partiti.

All'osservazione fatta dal cons. Crespi e ribadita anche dal cons. Mitolo, io devo rispondere che se nell'ambito di un partito o di un raggruppamento politico c'è una frattura, allora anche il prevedere il segretario provinciale non conta più niente, perchè? Perchè questo secondo raggruppamento può farsi un segretario provinciale. E allora cosa succede? Se dovessero essere presentate con lo stesso simbolo due liste, chi decide è la commissione elettorale, la commissione elettorale mandamentale è presieduta da un giudice, quindi è una specie di giudizio: c'è un giudice, c'è un rappresentante del commissario del Governo, c'è un rappresentante della Provincia, mi pare che sia composta di 5 persone. Questi, prima di ammettere la lista, faranno il loro esame e ammetteranno quella che, a loro giudizio, sembra la lista autentica. Quindi il problema posto da lei non può essere risolto soltanto con la modifica dell'indicazione del segretario provinciale. Anche questo è un palliativo, e nel caso di una frattura potrebbe essere benissimo superato con la costituzione di una federazione o di un raggruppamento autonomo, con un suo segretario provinciale.

*(Interruzione)*

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Di questo terrò conto la commissione, non c'è preoccupazione. Secondo me, non ci sono preoccupazioni. Ecco.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 9: è approvato a maggioranza.

#### Art. 10

Al secondo comma dell'articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, le parole: "... nè superiore della metà al numero dei Consiglieri da eleggere...",

sono sostituite dalle parole: "... nè superiore al numero dei Consiglieri da eleggere aumentato della metà...".

Metto in votazione l'art. 10: è approvato all'unanimità.

La seduta è tolta. Comunico che il Consiglio regionale è riconvocato per giovedì 6 aprile 1978, ad ore 10, per proseguire l'esame del disegno di legge n. 81 e per la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno.

(Ore 18.30)

